SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 198.

Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.

96G0206

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1995-15 marzo 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

96A1992

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 195.

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale e di adottare interventi a sostegno del settore giornalistico, colpito da rilevante crisi economico-occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni diverse in materia previdenziale

1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La lettera *a)* del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente: «*a)* per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;».

3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilità, nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1° settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991; e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze, danno priorità ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180. L'onere di cui alla presente disposizione è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Disposizioni previdenziali per i giornalisti

1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare

applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonché a tutte le altre fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Per il personale giornalistico che farà ricorso al prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI), di cui alla predetta disposizione, non puo essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera *b)* del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0211

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 196.

Disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l'attività della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia di assistenza e l'avvio di misure atte a favorire il graduale rimpatrio degli sfollati della ex Jugoslavia, accolti in Italia ai sensi del decreto-legge 24 luglio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

Considerato che l'evolversi della situazione nei territori della ex Jugoslavia ha determinato il sorgere di ulteriori esigenze, anche in relazione agli accordi internazionali ed europei per il rimpatrio dei profughi, esigenze che si protrarranno oltre l'anno in corso ed a cui non è possibile far fronte con gli attuali finanziamenti;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la prosecuzione degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore del gruppo di minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma di soccorso di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, e ciò sino al rimpatrio degli stessi;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la prosecuzione, per un triennio, dell'attività della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emargi-

nazione di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354, necessaria per ampliare le ricerche e le rilevazioni finora svolte e formulare ulteriori proposte operative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge, nonché quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli stessi, quelli che possano favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio.

3. Gli interventi straordinari di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, possono essere realizzati anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione di bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Interventi in favore dei profughi ruandesi

1. Per il finanziamento degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore dei minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma umanitario di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per l'anno 1996.

Art. 3.

Proroga delle funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione

1. Le funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un triennio.

2. Il relativo onere è quantificato in lire cinquecento milioni annui.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 30.500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0213

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea — di seguito indicati «cittadini dell'Unione» — che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;

b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;

c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;

d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2.

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3.

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convoca-

zione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4.

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche della Unione europea*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

MOTZO, *Ministro per le riforme istituzionali*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva CEE n. 94/80 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 368 del 31 dicembre 1994 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 dell'8 giugno 1995, 2ª serie speciale.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» è il seguente:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

«Art. 11 (*Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali*). — 1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, è integralmente recepita nell'ordinamento.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volontà di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facoltà in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;

b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani».

Note all'art. 1

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 295 (Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano), è il seguente:

«Art. 5. — Sono elettori dei consigli comunali della provincia di Bolzano i cittadini che, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, abbiano maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la ininterrotta residenza quadriennale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, sempre che il periodo di residenza — anche non continuativo — in detta provincia, sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla predetta data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.

Gli elettori residenti in comuni della provincia di Bolzano che, nell'arco del quadriennio, abbiano maturato il maggior periodo di residenza nella provincia di Trento sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei comuni di quest'ultima provincia, sino a quando non abbiano maturato, a norma del primo comma, il diritto di voto nella provincia di Bolzano».

Nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è il seguente:

«Art. 32. — Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli

complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stato comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico, attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale circondariale.

La commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha facoltà di richiedere gli atti al comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.

La commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29».

Note all'art. 5:

— Il D P R. 16 maggio 1960, n 570, approva il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

— La legge 25 marzo 1993, n. 81, reca: «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»

96G0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1996.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Gairo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 luglio 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gairo (Nuoro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Paola Zonza;

Visto il proprio decreto, in data 10 marzo 1995, con il quale il dott. Benigno Farci è stato nominato commissario straordinario per la gestione del comune suddetto in sostituzione della dott.ssa Paola Zonza;

Visto che la gestione commissariale è proseguita a causa delle ripetute interruzioni dei relativi procedimenti elettorali, per la mancata presentazione di candidature;

Considerato che il dott. Benigno Farci non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Francesca Romana Alvino è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Gairo (Nuoro) in sostituzione del dott. Benigno Farci con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

CORONAS, *Ministro dell'interno*

96A2358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1996.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ilbono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ilbono (Nuoro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Luigi Mighela;

Visto che la gestione commissariale è proseguita a causa delle ripetute interruzioni dei relativi procedimenti elettorali, per la mancata presentazione di candidature;

Considerato che il dott. Luigi Mighela non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Loredana Ladu è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Ilbono (Nuoro) in sostituzione del dott. Luigi Mighela con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

CORONAS, *Ministro dell'interno*

96A2359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1996.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di San Giovanni Rotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Pasquale Santamaria;

Considerato che il dott. Pasquale Santamaria non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Tafaro è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) in sostituzione del dott. Pasquale Santamaria, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

CORONAS, *Ministro dell'interno*

96A2360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° aprile 1996.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante le «Opere di completamento ed estensione della rete di distribuzione della città e del comune di Casalnuovo» del comune di Afragola (Napoli) per un importo complessivo di L. 7.420.000.000;

Vista la deliberazione n. 419609400/01 del 28 ottobre 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 6.678.000.000;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 1293/ST12 del 15 febbraio 1996 con la quale la regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Vista la perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo invariato di L. 7.420.000.000, redatta per conto del comune di Afragola dal dottor ing. R. Carravetta, che riguarda la realizzazione della torre di disconnessione con serbatoio in sommità di 1700 mc con relativo tronco di collegamento alla rete idrica realizzata con il progetto originariamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto che con la citata perizia di variante e di assestamento si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 1.094.600.506 per l'esecuzione dei citati maggiori lavori;

Viste la delibera di giunta del comune di Afragola n. 188 del 24 marzo 1995, con la quale lo stesso comune ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la delibera 29 dicembre 1995, n. 8755, della giunta della regione Campania, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante tecnica e suppletiva, il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a L. 1.094.600.506, derivanti dall'appalto dei lavori per la realizzazione delle «Opere di completamento ed estensione della rete di distribuzione della città e del comune di Casalnuovo» nel comune di Afragola (Napoli), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 6.678.000.000, per l'esecuzione dei lavori di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 1° aprile 1996

Il Ministro: BARATTA

96A2364

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 febbraio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica industriale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica,

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, relativo alla nuova tabella XX dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in chimica industriale;

Considerato che sono stati riscontrati alcuni errori materiali;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla rettifica della suddetta tabella XX;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 5 della tabella XX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995 di cui alle premesse, ultimo comma, va aggiunto il settore scientifico-disciplinare F22C, mentre il settore G07X va inteso come G07A ed il settore N02A va inteso come N02X.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei cónti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 16

96A2363

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 marzo 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - lingua straniera: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Grill Doris e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Fachliche Prüfung für das Lehramt an Realschulen» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università di Monaco di Baviera;

Considerato che la sig.ra Grill Doris ha conseguito il titolo «Padagogische Prüfung für das Lehramt an Realschulen» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 18 luglio 1994 dal console italiano in Monaco di Baviera che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal preside del liceo scientifico «Don Bosco» di Alassio;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 23 gennaio 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Grill Doris, nata a Ludwigshafen/Reno (Germania) il 26 ottobre 1947 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - lingua straniera: inglese.

Roma, 14 marzo 1996

Il direttore generale: D'AMORE

96A2365

DECRETO 27 marzo 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 96/A - tedesco (seconda lingua), negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano e 97/A - tedesco (seconda lingua), nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco sig. Kollhof Rainer e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di cinque anni dall'ufficio dell'esame presso il Ministero del culto e dello sport del Baden - Wurttemberg, succursale di Friburgo;

Considerato che il sig. Kollhof Rainer ha conseguito il titolo «Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des Höheren Schuldienstes an Gymnasien» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 7 dicembre 1994 dall'Ufficio centrale per i sistemi formativi all'estero - Segretariato della conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione e delle università dei Länder nella Repubblica federale di Germania che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dall'International House - LGS-Sprachkurse di Friburgo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 23 gennaio 1996;

Ritenuto che il migrante, di lingua madre tedesca, ha chiesto il riconoscimento dei titoli sopra citati, ai fini dell'insegnamento nelle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Kollhof Rainer, nato a Vechta (RFG) il 17 ottobre 1958 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 96/A - tedesco (seconda lingua), negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano e 97/A - tedesco (seconda lingua), nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Roma, 27 marzo 1996

Il direttore generale: D'AMORE

96A2366

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 marzo 1996.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

E

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visti in particolare l'art. 22, comma 3, e l'art. 23, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 1 del 1991;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, commi 3 e 6, delle citate disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia;

Considerata l'opportunità di aumentare il requisito patrimoniale di cui all'art. 4, comma 3, delle citate disposizioni previsto per gli aderenti individuali e di consentire agli stessi aderenti individuali di adeguare i rispettivi patrimoni al nuovo valore;

Emanano d'intesa

le unite disposizioni che modificano ed integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Essi saranno altresì pubblicati nel Bollettino della Consob.

Roma, 26 marzo 1996

Il presidente della Consob
BERLANDA

Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO

ALLEGATO

Art. 1.

L'art 4, comma 3, delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere aderenti individuali la Banca d'Italia, le società di intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 dotate di patrimonio netto, determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza, di almeno 20 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.».

Art. 2.

Dopo l'art. 15 delle disposizioni è aggiunto il seguente art. 15-*bis*:

«1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 6, gli aderenti individuali che alla data di entrata in vigore del presente articolo abbiano un patrimonio netto determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza di almeno 10 miliardi possono adeguarsi ai livelli patrimoniali indicati dallo stesso art. 4, comma 3, entro il 31 dicembre 1996.».

96A2397

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 10 agosto 1995.

Vincolo di immodificabilità temporanea di parte del territorio dell'isola di Lampedusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con regio decreto n. 1357/1940;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta avanzata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, che, con note prot. n. 2255 del 29 marzo 1995 e prot. n. 4385 del 15 giugno 1995, ha chiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia previste dal menzionato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, per tutto il territorio dell'isola di Lampedusa, ad esclusione dell'area formata dal centro abitato, dall'aeroporto, dal depuratore e dal cimitero, area meglio evidenziata nella planimetria allegata sub *A* al presente decreto e delimitata come segue:

Isola di Lampedusa - Area esclusa dal vincolo

L'area esclusa dalla proposta di vincolo è descritta dalla linea che procede dal mare Mediterraneo verso nord, attraversando la strada comunale Guiccia e procedendo lungo i margini della part. 75 del foglio 15, esclusa dal vincolo. Segue il limite nord e quello ovest di detta particella, segnato dal percorso della strada comunale Pozzo Monaco, sino ad incontrare nuovamente la strada comunale Guiccia all'intersezione con il foglio 12.

La delimitazione prosegue in direzione ovest lungo il ciglio di quella strada, la attraversa all'altezza della part. 18, per procedere lungo il confine della part. 76 e della part. 113, escluse dal vincolo, e lungo il margine della strada comunale Terranova, sino al bivio con la strada comunale Tacceri, il cui percorso segue piegando verso sud e delimitando la part. 67, esclusa dal vincolo.

All'altezza della part. 103 del foglio di mappa 13, la linea di delimitazione attraversa la suddetta strada e prosegue nel foglio 13 in direzione sud-ovest. Delimita le partt. 103 e 106, non comprese nel vincolo e, attraversata la strada comunale Grecale alla congiunzione con il foglio 16, ne segue per breve tratto il percorso verso nord.

La linea circoscrive la part. 42 del foglio 16 e, quindi, procedendo in direzione sud lungo i confini delle partt. 60, 69, 70, 75, 74, 77 e 93, tutte escluse dal vincolo, giunge, nel foglio 20, all'incrocio tra la strada comunale Cala Pisane e la strada comunale e la vecchia strada comunale Cala Francese.

Percorre il ciglio settentrionale di quest'ultima strada e, procedendo in direzione sud ovest, incontra e circoscrive la recizione dell'area aeroportuale, esclusa dal vincolo nella consistenza di cui alla suddetta recinzione, nello stato di fatto in cui essa si trova alla data del presente provvedimento. E, pertanto, la delimitazione dell'area esclusa dal vincolo abbandona il percorso della vecchia strada Cala Francese, attraversa le partt. 49 e 55, delimita l'intera part. 50 e in parte l'area delle partt. 62 e 115. Seguendo la recinzione dell'aeroporto, la delimitazione è costituita a sud da una linea che procede da est verso ovest attraversando le partt. 115, 196, 195, 108, 106, 103, 101, 102, 99 e la strada comunale Cavallo Bianco sino al margine del foglio 21.

La linea di delimitazione prosegue con lo stesso andamento e la stessa direzione lungo la recinzione dell'area aeroportuale, attraversando le partt. 58, 57, 55, 53, 88 e 49. Incontrata la nuova strada comunale Cala Francese, ne segue il percorso in direzione nord sino alla banchina dell'area portuale e al margine del foglio 18.

Tutte la particelle riportate in detto foglio 18 sono escluse dal vincolo.

Il tutto e anche evidenziato nella riproduzione cartografica d'insieme allegata sub *A* e nelle cartografie che si allegano al presente provvedimento sub *B, C, D, E, F, G* e *H*.

Sono escluse dal vincolo, nella consistenza di cui esse si trovano alla data del presente provvedimento, anche l'area del cimitero e quella di pertinenza del depuratore e del suo ampliamento, riportate rispettivamente nell'allegato *H* e nell'allegato *G*. L'area cimiteriale esclusa dal vincolo comprende, oltre a quella riguardante strettamente il perimetro dell'attuale cimitero, anche una fascia perimetrale di territorio, ricadente all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, dove l'amministrazione locale potrà intervenire anche con eventuali opere di ampliamento del cimitero.

L'area da escludere dal vincolo ricade totalmente nel foglio di mappa 20. Il limite inizia nel punto di incontro tra la strada Cala Pisana ed il vertice est della part. 4 e prosegue verso ovest escludendo per intero le partt. 4, 126, 127, 1, 79 e 2, continua ancora in direzione sud escludendo la part. 3. Dal vertice sud della part. 3 prosegue, tagliando la part. 18 con una dividenda che congiunge tale vertice con il vertice nord-est della particella 22 e da qui prosegue verso est escludendo per intero le particelle 83 e 15, e verso nord-est escludendo le particelle 14, 13, 12, 11, 10 e 5, fino a ricongiungersi con il vertice iniziale. L'area di ampliamento del depuratore confina con l'impianto esistente, in località Cala Maluk, già recintato con muro perimetrale e coincide con quella riportata sugli elaborati di progetto approvato in linea tecnica dal C.T.A.R. con nota prot. 18061 del 5 dicembre 1990. Il depuratore ed il suo ampliamento ricadono interamente nella particella 88 del foglio di mappa 19.

Rilevato che l'isola di Lampedusa è caratterizzata da rilevanti connotazioni ambientali e paesistiche e dalla presenza di emergenze faunistiche, botaniche, paleontologiche, geologiche, geomorfologiche, archeologiche ed architettoniche;

Considerato in particolare che l'isola di Lampedusa, compresa nell'arcipelago delle Pelagie; presenta una molteplicità di emergenze naturalistiche, quali le numerose specie botaniche e zoologiche ivi esistenti, tutte determinate dalla conformazione geologica e dalla morfologia della costa, che, in uno al clima locale, creano a Lampedusa un aspetto paesaggistico non dissimile a talune zone dell'Africa settentrionale o del Maghreb.

Oltre alle peculiarità della aree emerse, assume un notevole interesse l'ambiente marino, in relazione ai fondali e agli habitat costieri che caratterizzano l'isola e che sono annoverati tra i più belli del Mediterraneo per la loro notevole varietà sotto il profilo morfologico e per le innumerevoli specie che ne compongono la fauna e la flora bentonica, a salvaguardia delle quali è stata istituita, nella parte sud-occidentale dell'isola, la riserva naturale di Lampedusa.

L'isola è situata sulla piattaforma continentale africana, della quale costituisce la propaggine avanzata: essa si percepisce dal mare come una superficie piatta, inclinata ed uniforme, avente quale unico rilievo il monte Albero Sole (m 133 s.l.m.).

Geologicamente, Lampedusa è formata da un'estesa placca calcarea, fortemente incisa, estremamente friabile negli strati formati da pietra arenaria ma molto più compatta nelle zone di roccia silicea.

Essa rappresenta un lembo di zolla emersa dalla piattaforma carbonatica che costituisce parte dei fondali del Canale di Sicilia.

La successione litostratigrafica dell'isola comprende rocce prevalentemente carbonatiche, rigide, stratificate, localmente ricoperte da depositi clastici sciolti di varia natura ed età.

Le condizioni morfologiche generali debbono considerarsi stabili e l'assetto stratigrafico-strutturale generale della serie affiorante presenta una generale immersione verso il settore meridionale, con blande pieghe locali che comunque non marcano in modo particolare l'aspetto tabulare dell'intero territorio.

Dal basso verso l'alto la successione litostratigrafica affiorante comprende calcari magnesiferi, facies alternate calcareo-marnose, depositi di origine detritica.

I calcari comprendono i depositi di rocce carbonatiche costituite da una successione di calcarei tufacei di colore biancastro ben stratificato, ricchi di impronte di gusci di molluschi e stratigraficamente attribuibili al miocene medio (elveziano). Lungo il perimetro dell'isola, nelle parti della falesia costiera, queste rocce orlano la parte basale delle superfici esposte. In affioramento, i terreni di questa formazione si trovano disposti in strati e banchi sovrapposti, dotati nel complesso di giacitura suborizzontale, conforme all'incirca al profilo del terreno nei tratti in lieve pendenza. I suddetti calcari risultano complessivamente dotati di buone caratteristiche meccaniche: lo sviluppo dei giunti di stratificazione, che interrompono la continuità dell'ammasso roccioso, conferiscono alla formazione una permeabilità in grande per fessurazione.

Verso l'alto, al calcari magnesiferi subentra una successione di strati calcarei e calcareo-marnosi di colore biancastro, alternati a sottili livelli di marne grigie. I livelli marnosi sono interposti a banchi calcarei con spessori variabili da 1 a 2 metri, con piani di discontinuità di vario tipo, pur con la prevalenza delle superfici di strato.

La presenza di impronte di molluschi, localizzati in alcuni livelli caratteristici, consente inoltre di attribuire tale formazione ad un periodo compreso tra il tortoniano e il miocene superiore. Anche questo tipo di terreni assume un aspetto massivo, con giacitura sub orizzontale conforme al pendio.

I depositi di origine detritica traggono la loro origine soprattutto dai processi di disgregazione chimico-fisica delle rocce carbonatiche che formano il basamento originario dell'isola. La loro messa a posto dipende principalmente dall'azione di trasporto operata dalle acque di ruscellamento e dilavamento superficiale, come

dimostra il fatto che i terreni della suddetta copertura detritica si rinvengono nelle superfici più depresse. Dal punto di vista litologico, detti terreni sono costituiti da sedimenti sciolti, variamente addensati, a prevalente composizione sabbiosa: essi sono associati a frammenti lapidei di varia pezzatura e scarsamente elaborati.

Dai summenzionati aspetti geologici dell'isola di Lampedusa deriva che, morfologicamente, tutta la costa settentrionale e parte di quella occidentale si presentano come un continuum di rocce stratificate, ad andamento rettilineo, che scendono al mare con scarpate ripide, se non a strapiombo. L'intenso idrodinamismo che interessa la costa nord, rendendola impraticabile come approdo, è la causa degli intensi fenomeni erosivi che hanno determinato la costituzione di affascinanti falesie, spesso a sbalzo, costellate da cunicoli e grotte anche di notevoli dimensioni.

Il restante perimetro costiero presenta in genere pendii più dolci: il paesaggio risulta più articolato e dà luogo a scorci suggestivi, caratterizzati da un susseguirsi di baie e cale, di dimensioni più o meno ampie, nelle quali sono presenti anche delle piccole spiagge sabbiose.

Considerato che l'isola, a causa della sua particolare conformazione geologica e geomorfologica, della sua posizione nel circuito delle correnti atmosferiche e del massiccio disboscamento del secolo scorso, presenta condizioni non favorevoli alla formazione e al mantenimento di consistenti spessori di terreno fertile. Si tratta di terre rosse, provenienti dal disfacimento dei calcari affioranti in superficie e/o dall'accumulo di sedimenti sabbiosi depositati in corrispondenza di aree a morfologia depressa, protette dall'azione eolica.

Il terreno agrario è presente laddove l'attività dell'uomo si è rivolta alla sua conservazione, come nei dintorni dell'abitato, in alcune incisioni che hanno favorito il secolare accumulo di suolo fertile, e in poche altre aree, quali quelle protette dai muri a secco di delimitazione delle chiuse.

Ma il suolo agrario manca del tutto nella gran parte dell'isola e, certamente, a nord e ad ovest. La rarità e l'importanza dei residui livelli di terreno agrario presenti pone il problema della loro protezione dagli sconsiderati prelievi cui essi sono sottoposti: infatti il trasporto di tali sedimenti in altre aree dell'isola, diverse sotto il profilo plano-altimetrico da quelle di origine, comporta sicuramente il progressivo depauperamento di tale risorsa.

Anche le sabbie del litorale hanno connotazioni di rarità. Esse si trovano disposte all'interno di piccole insenature, in posizione di copertura del preesistente substrato: tra queste, quella prospiciente l'isola dei Conigli e quella della Guitgia. Si tratta di sedimenti sciolti, costituiti da sabbia fine di composizione calcarea, perlopiù di modesto spessore, che ricoprono il substrato formato dalle alternanze calcareo-marnose e tufacee.

Rilevato che il patrimonio vegetale dell'isola è qui del tutto insussistente o limitato a pochi cespugli riferibili alla gariga ed alla steppa: una indiscriminata aggressione è stata in tal senso portata avanti, sin dall'epoca della colonizzazione borbonica (1843), ed ha comportato l'incontrollata e totale distruzione della copertura boschiva.

Alle originali ed importantissime biocenosi caratterizzate da macchia di carrubi, lecci e corbezzoli, furono sostituite colture a cereali, viti, legumi ed alberi da frutto.

Come conseguenza, rimane oggi come meritevole di segnalazione la presenza di stazioni di Centaurea acaulis e Stapelia europea, mentre, tra le principali specie che caratterizzano la flora vascolare dell'isola sono da ricordare la svaeda pelagica, il finocchio di boccone, l'isoppo, l'erba di S. Giovanni, il logliarello di Sardegna, il fior di Tiga e l'allium lopadusanum.

Da qualche anno, con confortanti risultati, l'Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana ha iniziato l'inserimento di specie arboree.

Anche le specie faunistiche, strettamente dipendenti dall'incidenza della copertura vegetale, hanno avuto, in seguito ai drastici mutamenti ambientali del secolo scorso, una sensibile contrazione, che non ha risparmiato di registrare anche alcune complete estinzioni.

L'aspetto faunistico dell'isola continua tuttavia a rappresentare una emergenza naturalistica di fondamentale importanza.

Fra le peculiarità faunistiche di Lampedusa si rileva la presenza dello psammodromus algirus dell'isolotto dei conigli e del chalcides ocellatus zavattarii.

In campo entomologico vanno ricordati alcuni tenebrionidi di recente differenziamento, quali pachyila dejani doderoi, tentyria grossa sommieri, alphesida tirelli moltonii, opatrum validum rottenbergi, buprestide julodis onopordi lampedusanus, curculionide othiorrihynnchus lopadusae e numerose specie che occupano nelle Pelagie l'unica stazione extra-africana.

Dal punto di vista ornitologico si segnala la presenza di alcune specie di grande importanza, soprattutto di quelle stanziali, che, nonostante il degrado ambientale ne abbia allontanato moltissime, comprendono il gabbiano reale, la berta maggiore e minore, il falco regina e il marangone dal ciuffo. Queste specie hanno individuato un rifugio sicuro nelle innumerevoli nicchie ecologiche presenti soprattutto nelle pareti delle falesie costiere del settore settentrionale dell'isola.

Tra i mammiferi sono segnalati il coniglio, il ratto ed il topolino domestico.

L'aspetto faunistico che più caratterizza l'isola è la presenza della tartaruga marina Caretta, che nel periodo estivo depone le uova sulla spiaggia dell'isola dei Conigli. La salvaguardia di questa specie ha comportato nel 1984 l'istituzione della riserva naturale speciale su un'area di 275 Ha, che comprende la spiaggia antistante l'isolotto dei conigli, l'isolotto, il vallone Forbice e parte della scogliera degradante verso il mare.

L'area della riserva speciale è adesso compresa nella più vasta riserva naturale orientata, istituita con D.A. n. 970/91 del 10 giugno 1991.

L'ambiente marino dell'arcipelago delle Pelagie presenta moltissime specie, che gli conferiscono una significativa rilevanza, sia sotto il profilo estetico che scientifico.

Le specie ittiche presenti, pur con il depauperamento dovuto alla massiccia attività di pesca svolta in questa area, sono estremamente differenziate, in conseguenza dell'azione di trasporto svolta dalle correnti di origine atlantica, che hanno arricchito le biocenosi bentoniche delle isole.

Lampedusa presenta inoltre, nella parte meridionale, che è più riparata dalle correnti atlantiche, dei caratteri marini ricchi di riferimenti tropicali, con popolamenti tipicamente sciafili, idonei all'elevato idrodinamismo presente.

Tra questi si segnala il petroglosso plocamietum, al quale si associa il lithophyllum decussatum.

L'ambiente marino delle cale e delle insenature risulta ancora integro, con l'eccezione dell'area portuale, dove i rifiuti provenienti dagli scarichi civili del paese e quelli dei natanti determinano un fenomeno di eutrofizzazione di una certa consistenza.

Considerato che, dal punto di vista archeologico, l'importanza di Lampedusa in epoca antica è documentata dalle indagini ivi condotte sin dal 1985.

La ricerca archeologica si è concretizzata in sistematiche ricognizioni del territorio e nell'attività di scavo in alcune aree libere da costruzioni nell'ambito del centro abitato.

Le conclusioni cui è stato possibile arrivare confermano che l'isola fu abitata sin dall'epoca preistorica, come documentato dal deposito neolitico di Cala Pisana, area oggi fortemente degradata.

Sempre a Cala Pisana è stato scoperto un interessantissimo deposito paleontologico, visibile sul taglio di una parete di roccia lungo la strada che conduce ad un piccolo approdo pressoché inutilizzato. Il deposito, unitamente ad altri rintracciati nel corso della ricerca, ha condotto alla conclusione che Lampedusa, durante gli ultimi picchi glaciali (Riss o Wurm), era sicuramente un rilievo di una vasta zona emersa del continente africano: teoria questa resa inconfutabile dalla scoperta di ossa di roditori della famiglia dei gerbellidae e, in particolare, della specie meriones, confrontabile con le specie ancora viventi di questa famiglia, tutte nord-africane.

L'importanza di Lampedusa durante il periodo preistorico è confermata da altri recuperi fortuiti effettuati, a seguito di lavori edilizi, sul promontorio di Capo Grecale e lungo la via Terranova, nonché dall'interessante rinvenimento di un ricco deposito nell'ambito del centro urbano.

In epoca storica, l'isola fu abitata dall'età tardo ellenistica al periodo tardo romano, come dimostrato dagli scavi condotti nel centro abitato, che hanno messo in luce consistenti resti di un antico abitato, di un impianto per la lavorazione del pesce e, forse, per la produzione del garum, e da un'interessantissima necropoli ipogeica. Rivestono un'estrema importanza nel quadro delle conoscenze archeologiche di Lampedusa le caratteristiche costruzioni, presenti in tutta l'isola, che risalgono ad epoca antica, come traspare dalla loro trasposizione nella carta redatta dal capitano Bernardo Sanvisente che, nel 1843, diede inizio al popolamento delle Pelagie voluto da Ferdinando IV.

Queste costruzioni hanno una singolare struttura sub circolare o ellissoidale, sono costituite da un muro di grosse pietre, di solito doppio parametro, privo di aperture, e sono generalmente riunite in complessi più o meno estesi.

Esse si trovano su tutto il territorio, a Capo Grecale, a Cala Pisana, a Imbriacole, a Poggio Monaco, a San Fratello, a Monte Parrino, a Punta Cappellone, a Cimitero Vecchio e sul promontorio di Cala Madonna, e la loro presenza costituisce un tratto assai caratteristico del paesaggio di Lampedusa.

L'archeologo inglese Th. Ashby si soffermò sulla singolarità di questi edifici, dei quali, in un resoconto di un suo soggiorno a Lampedusa nel 1912, fornisce una accurata descrizione. Egli riteneva che queste costruzioni fossero resti di capanne preistoriche e, in alcuni casi, di strutture funerarie coeve.

Le ricerche più recenti inducono invece a ritenere, sulla base della tipologia, dell'ubicazione e della frequenza degli edifici, nonché in considerazione dell'assenza di manufatti litici e ceramici, che tali costruzioni erano un complesso e raro sistema di sfruttamento agricolo del territorio, di epoca tardo-romana e bizantina.

La mutata situazione ambientale e il forte degrado ha oggi compromesso l'originaria connessione di questi interessanti edifici, che rischiano la distruzione.

Altre testimonianze archeologiche sono presenti tra la fitta vegetazione a gariga dell'isolotto dei Conigli, dove affiorano resti di muri in pietra e si rinvengono frammenti ceramici di superficie di pertinenza dell'età tardo romana.

Nei pressi del Cimitero Vecchio si segnala un edificio in pietra, anch'esso di epoca tardo romana e bizantina.

Di età tardo ellenistica è invece il tratto di muro antico che è possibile riconoscere lungo la strada per l'isola dei Conigli.

Le indagini sistematiche effettuate nell'area del centro abitato hanno confermato che in questo sito, anche nell'antichità, dovette svilupparsi un rilevante insediamento umano: il sito, infatti, occupa il promontorio che si affaccia sulla rada del porto, che, nell'antichità, costituiva l'unico approdo possibile. Tra i rinvenimenti i resti di un complesso artigianale per la salagione del pesce e, con ogni probabilità, per la produzione del garum.

Il quadro delle conoscenze acquisite nel corso degli ultimi dieci anni conferma l'importanza dell'isola nell'antichità, che discende dalla felice posizione nel cuore del Canale di Sicilia, in virtù della quale Lampedusa certamente dovette assumere la funzione di un ponte tra il vicino continente africano e la Sicilia e uno snodo fondamentale delle rotte commerciali e militari. In tal senso, essa dovette certamente rivestire un ruolo particolarmente importante nel travagliato periodo delle guerre puniche, come pure, in epoca ben più tarda, nel quadro degli avvenimenti storici legati alla conquista araba della Sicilia: circostanza questa documentata dalle fonti letterarie.

Considerato che lo sviluppo turistico degli ultimi anni e l'incremento edilizio ad esso correlato, che si è estrinsecato nella costruzione di seconde case, alberghi e villaggi turistici, non ha ancora compromesso la suggestione che offre il territorio extraurbano dell'isola di Lampedusa.

Ovunque sono infatti ancora visibili i segni di un passato agricolo ormai scomparso, anche se abitazioni rurali in pietra, muri di confine a secco e siepi ornate da fichidindia appaiono come reperti di un museo all'aperto.

Le tipiche abitazioni rurali, i «dammusi» costituiscono le principali forme dell'attività costruttiva storica nel territorio extraurbano di Lampedusa; essi si accompagnano ai muretti d'ambito, altrettanto caratteristici, costruiti a secco, aventi la funzione di delimitare la proprietà agraria e di proteggere le chiuse coltivabili dall'azione di asporto del terreno vegetale svolta dai venti, non altrimenti contrastati, stante l'assenza di rilievi significativi nell'orografia dell'isola.

La presenza di queste sistemazioni agrarie, connesse alle particolari condizioni climatiche ed oro-morfologiche dell'isola, è testimoniata sin dalla seconda metà del XVIII sec. da una planimetria redatta da Demetrio Melodia, che consente di ubicare tali sistemi di coltivazione nella parte orientale, centrale e centromeridionale di Lampedusa.

La costruzione di queste chiuse rispondeva in primo luogo all'esigenza di delimitare e definire le aree coltivabili, sottratte alla boscaglia, allora assai fitta, e al restante terreno dell'isola, assai arido perché soggetto alla continua erosione dei venti.

La costruzione di questi muretti a secco era inoltre dovuta alla colonizzazione pianificata di età borbonica, gestita da Bernardo Sanvisente a partire dal 1843. La colonizzazione ebbe carattere essenzialmente agricolo e comportò l'ampliamento delle aree coltivabili, mediante le tecniche già sperimentate in passato e una diffusa stanzialità sul territorio, incentrata sui dammusi, i quali, in alcuni casi, assunsero caratteri e funzioni più ampie della semplice residenza.

Vi è ancora testimonianza di piccoli complessi utilizzati come strutture produttive, assimilabili ai «bagli» o alle «masserie» della Sicilia, e dotati di aia, trappeto, ricovero animali, e di altri ambienti funzionali alla conduzione dei fondi e alla pastorizia.

Quella massiccia colonizzazione ha tuttavia comportato la totale distruzione della coltre boschiva, anche al di là delle esigenze dello sfruttamento agro pastorale del suolo. Infatti, risultando poco redditizia questa attività, negli ultimi del secolo gli isolani individuarono una delle principali fonti di reddito nella commercializzazione del carbone conseguente al disboscamento. La conseguenza di questa attività, esercitata per circa un decennio, è la pressoché completa desertificazione dell'isola.

I dammusi rimangono quindi a testimonianza dell'uso storico del territorio extraurbano, quale doveva essere nella seconda metà del XIX secolo, quando essi si diffusero, sul modello costruttivo delle analoghe strutture presenti nelle vicine isole del Mediterraneo. Si connotano per il costante impiego di materiali locali e, in particolare, di pietra calcarea, utilizzata a secco nella costruzione dei muretti che delimitano le chiuse, a secco e/o con malta di calce per le strutture verticali degli edifici; la copertura, nella maggior parte dei casi, è del tipo a volte a botte.

Analoghi sistemi costruttivi sono stati utilizzati anche in ambito urbano e per le strutture militari sparse nel territorio isolano: ciò almeno sino all'importazione della moderna tecnologia del calcestruzzo armato.

I dammusi si presentano oggi in gran parte distrutti o in pessime condizioni di stabilità.

Si ritiene allora indispensabile un'azione di salvaguardia non solo dei manufatti, ma anche del loro sistema distributivo e insediativo territoriale: si tratta infatti di una tipologia edilizia strettamente connaturata, per rappresentazione volumetrica, coloristica, formale e compositiva, ai caratteri storici, architettonici, culturali e ambientali del sito.

Altra area di pregio ambientale e paesistico è quella immediatamente a nord del centro abitato. I terreni coltivati colà presenti, residuati all'intensa espansione edilizia, sono riferibili storicamente agli «orti conclusi» che, subito dopo l'impianto della colonia ferdinandea, hanno caratterizzato l'ambiente urbano e sub urbano, convivendo con questo in stretto rapporto di integrazione sino alla recente e pressoché totale saturazione degli spazi liberi.

La permanenza storica dell'aspetto di queste aree, che costituiscono inoltre i migliori terreni coltivabili dell'isola, ne accentua la rarità, sottolineando l'esigenza del mantenimento dello stato dei luoghi.

Rilevato che il territorio dell'isola di Lampedusa è in atto sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, giusta decreto del 12 luglio 1983, nonché ai sensi dell'art. 1, lettere *a), f), g)* e *m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Rilevato che l'isola è inoltre sottoposta alle misure di salvaguardia dell'omonima riserva naturale orientata istituita con decreto n. 970/91 del 10 giugno 1991;

Rilevato ancora che alcune porzioni territoriali di Lampedusa sono state sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 1089/39, in funzione del loro interesse archeologico, mentre a protezione di altre operano i divieti recati dall'art. 15, lettere *a)* ed *c)*, della legge regionale n. 78/76;

Considerato che le cennate misure vincolistiche e i suddetti divieti, se testimoniano tutti del singolare interesse dell'isola di Lampedusa sotto il profilo faunistico, botanico, paleontologico, geologico, geomorfologico, archeologico, non sono valse ad arginare il crescente degrado dell'ambiente e del paesaggio isolano. Lampedusa si configura infatti come un ecosistema chiuso, senza possibilità di scambi con l'ambiente esterno che non siano l'interazione mare-costa e l'azione biologica dei venti: l'evoluzione del paesaggio naturale ha quindi ritmi del tutto propri, che sono stati rispettati fino a quando l'azione antropica sul territorio è stata condotta, come in passato, con mezzi molto semplici ed equilibrati rispetto all'assetto ambientale dell'isola.

Le attuali tecnologie costruttive, la facilità delle comunicazioni e dei trasporti, il crescente apprezzamento turistico del sito, hanno avuto al contrario effetti devastanti sul territorio; la pressione turistica estiva, certamente oggi assai rilevante, determina infatti l'esigenza di reperire sempre nuove aree per l'edificazione, le strutture e le infrastrutture.

Questi elementi influiscono, talvolta con carattere di irreversibilità, sulla normale evoluzione naturale dell'isola e sui suoi tempi evolutivi, alterando gli equilibri fisico-biologici.

Tra i fattori di rischio per il paesaggio di Lampedusa possono annoverarsi l'assalto edilizio alle zone aventi maggiore valenza ambientale (costa meridionale; Cala Creta; Guitgia); le attività estrattive esercitate nelle zone di Albero Sole, Punta Muro Vecchio e Punta Alaimo; le discariche incontrollate, localizzate nelle contrade Alaimo, Taccio Vecchio, Vallone Imbriacole.

Considerato che una più adeguata tutela della zona in argomento è imposta dalla necessità di porre un freno al trend distruttivo che ha connotato l'intervento antropico e segnatamente edilizio nell'ultimo quarto di secolo, che pone seri problemi alla sopravvivenza e al possibile recupero del patrimonio ambientale costituito da Lampedusa;

Ritenuto opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni del territorio dell'isola di Lampedusa, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio naturalistico e paesaggistico di quei luoghi, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1/*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico;

Ritenuto, in adesione a quanto formulato dalla proponente soprintendenza, che dall'area compresa nella dichiarazione di immodificabilità temporanea possano essere escluse le zone del centro abitato, dell'aeroporto, del depuratore e del cimitero, sopra meglio descritte e perimetrate nelle cartografie allegate al presente decreto, in quanto la destinazione di queste porzioni territoriali — per le quali permangono i mezzi di tutela offerti dalla legge n. 1497/39 e dalla legge n. 1089/39 — è ormai consolidata ed ha comportato la loro irreversibile differenziazione dal resto dell'isola;

Considerato che, ai sensi del disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili al caso di specie in assenza di specifica disposizione normativa, si impone apporre un termine finale al provvedimento di vincolo, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta;

Ritenuto di dovere commisurare detto termine in non oltre anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, allo scopo di verificare la persistenza delle condizioni legittimanti la misura di salvaguardia in relazione alla redazione del piano territoriale paesistico;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del territorio dell'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale del territorio, facente parte del comune di Lampedusa (Agrigento), come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie allegate sub *A, B, C, D, E, F, G* e *H* che formano parte integrante sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente alle allegate planimetrie *A, B, C, D, E, F, G* e *H* ai sensi della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Lampedusa (Agrigento) perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Lampedusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Lampedusa.

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 10 agosto 1995

L'assessore: PANDOLFO

DECRETO ASSESSORIALE 26 ottobre 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area interessante Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, nel territorio comunale di Noto.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visti il decreto n. 6689 del 7 settembre 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica dell'area interessante la Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, ricadente nel territorio comunale di Noto, e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (D.A. n. 6689/93 nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana 6 novembre 1993, n. 53);

Considerata la imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 6689 del 7 settembre 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa con nota n. 1465 del 4 marzo 1995;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, foglio 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato che l'approvazione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposta, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio di Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, ricadente nel comune di Noto, meglio individuato nel decreto n. 6689 del 7 settembre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sul territorio di Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, ricadente nel comune di Noto, per effetto del decreto n. 6689 del 7 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993, secondo le disposizioni, le modalità, e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 6 novembre 1997, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 6689/93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993, facente parte del comune di Noto, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

I presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Noto perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Noto, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Noto.

Palermo, 26 ottobre 1995

L'assessore: PANDOLFO

96A2368

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1996.

Approvazione dello statuto del policlinico universitario.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto il decreto rettorale n. 2637 del 18 luglio 1994, relativo alla costituzione del policlinico universitario, 1° presidio;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed in particolare l'art. 4;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 29 novembre 1995 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 novembre 1995, ha approvato lo statuto del Policlinico universitario;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con decreto rettorale del 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996, e in particolare l'art. 51;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 9 febbraio 1996 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto del policlinico universitario per motivi di legittimità e di merito;

Vista la delibera dell'11 marzo 1996 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito ai rilievi di legittimità e di merito espressi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto del policlinico universitario;

Considerato che il S.A.I. nella seduta del 21 marzo 1996 ha accolto tutti i rilievi contenuti nel decreto ministeriale 6 marzo 1996 ed ha apportato allo statuto del policlinico universitario le modificazioni conseguenti;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto del policlinico universitario, articoli da 86 a 106, ad integrazione dello statuto generale dell'Università di cui costituisce il titolo IX.

Art. 2.

Lo statuto del policlinico universitario è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Cagliari, 1° aprile 1996

Il rettore: MISTRETTA

ALLEGATO

STATUTO DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO

Titolo IX

POLICLINICO UNIVERSITARIO

Art. 86.

Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni recante il riordino della disciplina in materia sanitaria l'Università degli studi di Cagliari, in stretta connessione con l'attività istituzionale di didattica e ricerca persegue, attraverso il policlinico universitario e per il tramite della facoltà di medicina e chirurgia, gli obiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino.

2. Il policlinico è un'azienda dell'Università dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

3. La rappresentanza legale del policlinico universitario spetta al rettore che delega al direttore generale, per tutta la durata del suo mandato, il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione concernenti le materie elencate nel presente titolo.

Art. 87.

Presidi

Il policlinico dell'Università degli studi di Cagliari è articolato in più presidi.

1. In prima applicazione, secondo quanto disposto con decreto rettorale 2637 del 18 luglio 1994, fanno parte del primo presidio gli attuali istituti di medicina interna, clinica medica, medicina del lavoro, medicina legale e cardiologia, il dipartimento di igiene e medicina preventiva, i servizi di clinica odontoiatrica (istituto di discipline odontostomatologiche e chirurgia maxillo-facciale), ortognatodonzia (istituto di stomatologia), diagnostica per immagini (radiodiagnostica e medicina nucleare) e farmacia, la direzione sanitaria, i servizi amministrativi generali e di assistenza religiosa.

2. Altre strutture sanitarie universitarie e prioritariamente complesso di Monserrato, complesso pediatrico, anatomia patologica e clinica OTRL, faranno parte del policlinico universitario previo decreto rettorale su delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 88.

Rapporti con l'Ateneo

1. L'Università degli studi di Cagliari opera affinché ogni forma di assistenza espletata nell'Ateneo venga ricondotta al policlinico integrandolo, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 89 del presente statuto, nel quadro della programmazione sanitaria con la regione autonoma Sardegna.

Art. 89.

Protocollo d'intesa

1. Al fine di attuare gli obiettivi di cui all'art. 86 del presente statuto, l'Università degli studi di Cagliari stipula con la regione autonoma Sardegna, previo parere della facoltà di medicina e chirurgia, il protocollo d'intesa per definire i criteri generali e le specifiche attinenti ai seguenti argomenti riportati nella legge regionale n. 5/95 di riforma del servizio sanitario:

a) modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (art. 3);

b) soggetti della programmazione sanitaria regionale (art. 39);

c) piano sanitario regionale (art. 40);

d) formazione del piano sanitario regionale (art. 41);

e) norme finali e transitorie (articoli 61-62-63).

Art. 90.

Gestione economica

1. Le risorse del policlinico, oltre le dotazioni iniziali assicurate dall'Università degli studi di Cagliari, i capitali, i beni e i successivi apporti di strutture, sono individuate in conformità al disposto dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10, comma 5, del presente statuto.

2. La gestione del policlinico è informata al principio dell'autonomia economico finanziaria finalizzata all'equilibrio economico e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

3. Il policlinico deve chiudere il proprio preventivo economico annuale in pareggio. Il direttore generale propone al consiglio di consulenza e di indirizzo la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio; il consiglio, fatta salva la prioritaria copertura di eventuali perdite di esercizi precedenti, delibera la destinazione dell'utile per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente inerenti anche l'attività istituzionale della facoltà di medicina e chirurgia che abbiano una ricaduta diretta sull'attività assistenziale e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 91.

Documenti economici

1. I documenti di programmazione economico annuale e pluriennale con i relativi consuntivi e quelli relativi ai flussi finanziari, redatti ai sensi del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, che dovranno anche tener conto di quanto disposto dall'art. 104 del presente statuto, nonché quelli di verifica dei risultati raggiunti, sono proposti dal direttore generale al consiglio di consulenza e di indirizzo per la loro approvazione.

Art. 93.

Regolamento organizzazione gestione finanza e contabilità

1. Le modalità organizzative, di gestione, di finanza e contabilità vengono disciplinate da apposito regolamento proposto dal direttore generale e approvato dal consiglio di consulenza e di indirizzo, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto.

Art. 94.

Direttore generale

1. Il direttore generale è un organo del policlinico ed è nominato per un triennio tra aventi titolo con delibera del consiglio di amministrazione su una terna proposta dal rettore sentita la facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore generale deve essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

La nomina del direttore generale deve essere effettuata, di norma, nell'ultimo semestre di valenza del contratto del direttore in carica e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Durante tale periodo, nonché nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo ovvero dal direttore sanitario su delega del rettore. Ove l'assenza si protragga oltre centoventi giorni si procede alla sostituzione.

3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, qualificato tale quando esso superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione il rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, può risolvere il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.

4. Nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione il rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.

5. Al direttore generale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 95.

Consiglio di consulenza e di indirizzo

1. Il consiglio di consulenza e di indirizzo è un organo elettivo del policlinico e dura in carica un triennio.

È presieduto dal rettore ed è così composto:

1) dal preside della facoltà di medicina e chirurgia;

2) da due componenti del consiglio di amministrazione;

3) da due rappresentanti, eletti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

4) da un rappresentante del personale laureato non docente, dei ruoli assistenziali od equiparati della facoltà di medicina e chirurgia;

5) da un rappresentante del personale non docente dei ruoli tecnico scientifico ausiliario e amministrativo della facoltà di medicina e chirurgia;

6) da un rappresentante personale non docente del ruolo socio sanitario della facoltà di medicina e chirurgia;

7) da un rappresentante dei medici specializzandi della facoltà di medicina e chirurgia;

8) da un rappresentante degli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

2. Il consiglio di consulenza e di indirizzo

formula i criteri generali sul piano di sviluppo e di adeguamento dei servizi proposto dal direttore generale, con particolare riferimento alla stipula di contratti annuali e pluriennali di importo superiore ai 1 500 milioni, alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento previste dall'art. 3, comma 5, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni;

esprime pareri sulle attività tecnico-amministrative, sugli investimenti e su tutti gli argomenti sui quali il direttore generale e ritiene opportuno sentirne il parere;

esprime pareri sul regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio della sanità e per eventuali convenzioni di cui all'art. 97 comma quinto.

3. Il consiglio di consulenza e di indirizzo approva i documenti economici di cui all'art. 91 e il regolamento di cui all'art. 93, delibera, inoltre, la destinazione di eventuali utili di cui all'art. 90.

Art. 96

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è un organo del policlinico e dura in carica tre anni; è composto da tre membri nominati dal rettore sentito il consiglio di amministrazione e prescelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 97.

Funzioni del direttore generale

1. Al direttore generale spetta il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione di cui all'art. 86 comma terzo del presente statuto.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio della sanità ed è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dagli stessi.

3. Al direttore generale compete, in particolare, anche attraverso l'ausilio del nucleo di cui all'art. 102 del presente statuto, la verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità, il buon andamento e la legittimità dell'azione amministrativa.

4. Il direttore generale propone al consiglio di consulenza e di indirizzo.
la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio (art. 90),
i documenti economici per la loro approvazione (art. 91),
il regolamento di organizzazione, gestione, finanza e contabilità (art. 93).

Propone inoltre al rettore gli aggiornamenti degli organici di cui all'art. 103 e l'aggiornamento annuale del patrimonio di cui all'art. 105.

5. Per comprovate necessità il direttore generale può, sentito il parere del consiglio di consulenza e di indirizzo, stipulare convenzioni per servizi complementari con strutture pubbliche e private di comprovata capacità professionale.

6. Il direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale medico e non medico che opera nel policlinico, definisce le forme di incentivazione al personale basate sul concorso individuale alla produttività delle strutture secondo la normativa vigente.

Art. 98.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, i requisiti richiesti per la nomina sono: laurea in discipline giuridiche ed economiche, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.

Il direttore amministrativo dura in carica quanto il direttore generale e decade dall'ufficio con la nomina del nuovo direttore generale.

3. Il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione.

4. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza. È responsabile della legittimità degli atti, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del policlinico.

6. Il direttore amministrativo è responsabile dell'amministrazione ed esplica attività di indirizzo, direzione e coordinamento del personale amministrativo contabile del Policlinico, nei limiti di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93.

Art. 99.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato; i requisiti richiesti per la nomina sono: possesso della idoneità nazionale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/92, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico sanitaria. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.

3. Il direttore sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione.

4. Al direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 100

Consiglio della sanità

1. Il consiglio della sanità è un organismo elettivo, è presieduto dal direttore sanitario ed è composto in maggioranza dai professori medici e da altri operatori sanitari laureati, nonché da una rappresentanza del personale infermieristico, del personale tecnico scientifico e sanitario e dei medici specializzandi.

2. La composizione, le funzioni e l'organizzazione del consiglio della sanità sono disciplinate con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla formalizzazione dell'azienda con decreto rettorale sentito il consiglio di consulenza e di indirizzo.

3. Il consiglio della sanità svolge funzioni di consulenza tecnico sanitaria fornendo parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio della sanità si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

Art. 101.

Incompatibilità

2. Sono tra loro incompatibili le cariche di componente del consiglio della sanità e del consiglio di consulenza e di indirizzo.

Art. 102.

Nucleo di valutazione

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo di valutazione istituito ai sensi del decreto legislativo n. 29/93 e dell'art. 58 del presente statuto è integrato, nella sua composizione, con un dirigente del policlinico universitario.

2. Il nucleo di valutazione propone al direttore generale i criteri e le modalità per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri analoghi a quelli adottati a livello nazionale.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e invia annualmente al direttore generale una relazione sugli elementi raccolti anche al fine di proporre agli organi del policlinico suggerimenti motivati di modifica delle procedure di gestione e delle norme regolamentari e statutarie.

Art. 103.

Assegnazione del personale

1. Il rettore emana entro centoventi giorni dalla formalizzazione dell'azienda e sulla base della normativa vigente, il provvedimento che definisce gli organici del personale medico e non medico del policlinico.

2. Gli aggiornamenti degli organici nel quadro della programmazione di cui all'art. 91 del presente statuto, sono disposti dal rettore su proposta del direttore generale sentito il parere della facoltà di medicina e chirurgia, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari.

Art. 104.

Adeguamento degli organici

1. Nel policlinico universitario devono essere acquisiti gli incrementi d'organico derivanti dalla programmazione di nuovi insegnamenti necessari allo sviluppo delle attività di didattica e ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, cui corrispondono nuovi posti di professori di I e II fascia e di ricercatori, giusto le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari.

2. Il direttore generale deve assicurare entro il 1° novembre dell'anno di riferimento, gli assetti necessari per esplicare la corrispondente attività assistenziale nel policlinico universitario, nel quadro di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 105.

Patrimonio

1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'Università degli studi di Cagliari da trasferire in uso al policlinico universitario il direttore generale, entro dodici mesi dal suo insediamento, redige d'intesa con l'amministrazione universitaria un progetto di scorporo degli elementi patrimoniali da sottoporre al rettore. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio di cui al decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, deve contenere l'esatta descrizione del patrimonio da trasferire al policlinico universitario e l'indicazione del valore del patrimonio netto trasferito.

2. Il progetto diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale provvede, entro il mese di maggio di ogni anno, ottoporre al rettore l'aggiornamento annuale del patrimonio del policlinico universitario; tale aggiornamento diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 106.

Norme finali e transitorie

1. Il primo direttore generale è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del titolo IX del presente statuto; in attesa della nomina, le funzioni dello stesso vengono svolte dal rettore o da un suo delegato.

2. In prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla formalizzazione dell'azienda, il consiglio di consulenza e di indirizzo è sostituito dal consiglio della delegazione attualmente vigente ai sensi della legge n. 705/85, i cui compiti escludono quanto disposto dall'art. 93 del presente statuto.

96A2372

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 4 marzo 1996.

Istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico sopracitato;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, concernente le disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, in base alla quale possono essere inclusi liberamente nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, relativa alla determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 ottobre 1991 con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Università degli studi di Roma Tre;

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Roma Tre, volte all'inserimento in statuto degli ordinamenti relativi ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

È istituita presso l'Università degli studi di Roma Tre, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui afferiscono i seguenti corsi di laurea:

fisica, di durata quadriennale;

scienze geologiche, di durata quinquennale;

matematica, di durata quadriennale;

scienze biologiche di durata quinquennale.

Gli statuti dei corsi di laurea suddetti sono articolati come risulta dai testi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il rettore

ALLEGATO

ORDINAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA IN FISICA

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

Titolo di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in sei indirizzi:

a) indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

b) indirizzo di fisica della materia;

c) indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio,

d) indirizzo di fisica applicata;

e) indirizzo teorico generale;

f) indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

Primo anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I,

3) analisi matematica;

4) geometria.

Secondo anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazione di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Terzo anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

È richiesta la prova di conoscenza della lingua inglese da effettuare entro il II anno, secondo le modalità decise dal consiglio di corso di laurea.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata entro il mese di luglio del terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante

Il corso 9) (meccanica razionale con elementi di meccanica statistica) dovrà contenere argomenti di meccanica analitica ed una introduttiva conoscenza degli ensemble microcanonico, canonico e gran canonico.

I corsi, differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

15) annuale a scelta tra: fisica nucleare, fisica delle particelle elementari;

16) annuale a scelta tra: laboratorio di fisica nucleare, laboratorio di fisica subnucleare,

17) annuale: fisica teorica;

18) e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di fisica della materia:

15) annuale a scelta tra: fisica dello stato solido, fisica dei fluidi, fisica atomica, ottica quantistica;

16) annuale a scelta tra. laboratorio di fisica della materia, laboratorio di ottica quantistica;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18) e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio:

15) annuale a scelta tra: fisica dello spazio, astrofisica;

16) annuale a scelta tra: laboratorio di astrofisica, laboratorio di fisica spaziale;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18) e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di fisica applicata

15) annuale: laboratorio di tecnologie fisiche;

16) annuale a scelta tra: fisica dei materiali, fisica dei dispositivi elettronici;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18) e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo teorico generale.

15) annuale: fisica teorica;

16) annuale a scelta tra: meccanica statistica, fisica dei sistemi dinamici, teoria dei sistemi a molti corpi, elettrodinamica, relatività, teoria dei campi, teorie quantistiche;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18) e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente:

15) annuale a scelta tra: geofisica, fisica dell'atmosfera, meteorologia, sismologia;

16) annuale: laboratorio di geofisica,

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18) e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Per gli indirizzi di tipo non applicativo almeno uno dei corsi annuali del quarto anno deve essere di contenuto teorico. Per l'indirizzo teorico generale almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere di contenuto fenomenologico o di laboratorio.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Il consiglio di corso di laurea inoltre formula gli elenchi degli insegnamenti a scelta 17), 18) e 19) differenziati per i vari indirizzi, fra quelli contenuti nell'elenco complessivo degli insegnamenti del corso di laurea.

Propedeudicità e sbarramenti.

Possono iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono iscriversi al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già superato otto esami.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi. I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III, così constano di corsi distinti ed esami distinti.

Non si possono sostenere gli esami dei corsi terminanti con II e III se non si sono superati gli esami degli analoghi corsi terminanti con I e II.

Il consiglio del corso di laurea in fisica potrà stabilire anche altre propedeudicità per gli esami relativi ai corsi del terzo e quarto anno.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Elenco degli insegnamenti a scelta:

acquisizione ed analisi di dati nella fisica;
acustica;
algebra;
algebra superiore;
algoritmi e strutture dati;
analisi degli inquinanti;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi superiore;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
archeometria;
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica extra-galattica;
astrofisica galattica;
astrofisica stellare;
astrofisica teorica;
astronomia;
biofisica;
biologia cellulare;
biologia generale;
biologia molecolare;
biomateriali;
calcolatori elettronici;
calcolo delle probabilità;
calcolo numerico;
chimica biologica;
chimica dei materiali;
chimica dell'ambiente;
chimica delle superfici e catalisi;
chimica dello stato solido;
chimica fisica;
chimica fisica biologica;
chimica macromolecolare;
chimica nucleare;
cibernetica;
complementi di fisica;
cosmologia;
didattica della fisica;
difetti nei solidi e leghe;
elaborazione di immagini;
elettrodinamica;
elettrofisiologia;
elettromagnetismo;
elettronica applicata;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
elettronica digitale;
elettronica;
elettronica quantistica;
fenomeni cooperativi e transazioni di fase;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica cosmica;
fisica degli acceleratori;
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei fluidi;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei materiali amorfi;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei reattori nucleari;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica dell'ambiente;
fisica dell'atmosfera;
fisica della gravitazione;
fisica delle basse temperature;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle superfici;
fisica dello spazio;
fisica dello stato solido;
fisica matematica;

fisica medica;
fisica molecolare;
fisica nella musica,
fisica nucleare;
fisica numerica,
fisica planetaria,
fisica sanitaria,
fisica solare,
fisica spaziale,
fisica sperimentale delle particelle elementari,
fisica subnucleare,
fisica superiore;
fisica teorica,
fisica terrestre,
fisiologia generale;
fondamenti della fisica,
geofisica;
geofisica applicata,
geologia,
geomagnetismo,
geometria differenziale,
istituzioni di analisi superiore,
istituzioni di fisica matematica,
laboratorio di astrofisica,
laboratorio di biofisica;
laboratorio di cibernetica,
laboratorio di elettronica;
laboratorio di fisica biologica,
laboratorio di fisica dell'ambiente,
laboratorio di fisica della materia,
laboratorio di fisica nucleare,
laboratorio di fisica sanitaria,
laboratorio di fisica spaziale,
laboratorio di fisica subnucleare,
laboratorio di geofisica,
laboratorio di ottica quantistica,
laboratorio di strumentazioni fisiche,
laboratorio di tecnologie fisiche,
lingua francese,
lingua inglese,
lingua russa,
lingua tedesca,
matematica applicata;
meccanica analitica;
meccanica celeste,
meccanica dei fluidi,
meccanica quantistica,
meccanica statistica,
meccanica superiore,
metodi computazionali della fisica,
metodi informatici della fisica,
metodi fisici per la biologia,
metodi matematici dell'astronomia,
metodi probabilistici della fisica;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
metodologie fisiche per i beni culturali,
onde elettromagnetiche,
optoelettronica e fotonica,
ottica,
ottica quantistica,
preparazione di esperienze didattiche,
processi elettronici nei solidi,
proprietà dielettriche della materia,
proprietà strutturali della materia biologica;
radioastronomia,
radiochimica,
radioprotezione,
raggi cosmici,
relatività;
reti neurali,
scienza dei metalli,
scienza dei materiali,
spettroscopia,
spettroscopia a radiofrequenza,
spettroscopia molecolare,
statistica,
storia della fisica,
strumentazione fisica,
strumentazione fisica per medicina e biologia,
superconduttività,
tecnica della programmazione,
tecniche astrofisiche;
tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale,
tecnologia dei materiali,
tecniche di calcolo della fisica teorica
teoria dei campi,
teoria dei gruppi,
teoria dei processi irreversibili,
teoria dei sistemi a molti corpi,
teoria dell'informazione;
teoria dell'informazione e della trasmissione,
teoria della gravità,
teoria delle interazioni fondamentali,
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici,
teoria quantistica dei solidi,
teoria quantistica della materia,
teorie quantistiche,
teorie relativistiche,
termodinamica

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il triennio di base comprende sedici insegnamenti e cinque corsi di laboratorio (il cui esame è integrato con quello del relativo insegnamento) e non comporta la scelta di insegnamenti complementari.

Nel corso del biennio di applicazione lo studente deve superare otto esami di cui cinque caratterizzanti l'indirizzo scelto (e quindi obbligatori) e tre scelti fra le discipline facoltative

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore non inferiore alle duemila cinquecento (circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio), ivi comprendendo le lezioni, le esercitazioni in aula, in laboratorio e sul terreno, nonché i seminari.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste per i singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni; deve inltre sostenere un colloquio di lingua inglese.

L'iscrizione al biennio di applicazione è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (Istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, Fisica sperimentale, primo e secondo corso, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici previsti per il triennio di base;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di avere superato tutti gli esami del triennio.

Il corso di laurea in scienze geologiche della Terza Università di Roma propone bienni di applicazione con i seguenti tre indirizzi:

geofisico e geologico-strutturale

geologico-paleontologico

mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico.

Eventuali piani e combinazioni di studio potranno essere consigliati dalla facoltà allo studente tramite il manifesto annuale degli studi.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese. La tesi consiste in un lavoro sperimentale svolto dallo studente, impostato e coordinato dal relatore.

TRIENNIO DI BASE

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) Istituzioni di matematiche I
2) Istituzioni di matematiche II
3) Fisica sperimentale I
4) Fisica sperimentale II
5) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica
6) Geochimica
7) Geografia fisica
8) Geomorfologia
9) Mineralogia
10) Laboratorio di mineralogia (9 e 10: esame unico integrato)
11) Petrografia
12) Laboratorio di petrografia (11 e 12: esame unico integrato)
13) Paleontologia
14) Laboratorio di paleontologia (13 e 14. esame unico integrato)
15) Geologia I
16) Laboratorio di geologia I (15 e 16: esame unico integrato)
17) Geologia II
18) Laboratorio di geologia II (17 e 18: esame unico integrato)
19) Rilevamento geologico
20) Fisica terrestre
21) Geologia applicata.

BIENNIO DI APPLICAZIONE

Indirizzo: geofisico e geologico-strutturale.

Discipline caratterizzanti:

geodinamica;
fisica della terra solida;
geologia strutturale;
sismologia;
geologia del cristallino.

Discipline facoltative (tre delle quali dovranno essere scelte dallo studente):

geochimica nucleare;
vulcanologia;
micropaleontologia;
idrogeologia;
geologia marina;
geologia degli idrocarburi;
oceanografia fisica;
geologia regionale;
planetologia;
prospezioni geofisiche;
petrologia;
geotermia;
sedimentologia;
chimica fisica;
statistica;
tettonofisica;
fotogeologia.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

Indirizzo: geologico-paleontologico.

Discipline caratterizzanti:

geologia regionale;
paleontologia II;
micropaleontologia;
sedimentologia;
geologia stratigrafica.

Discipline facoltative (tre delle quali dovranno essere scelte dallo studente):

paleoecologia;
paleontologia vegetale;
geologia del quaternario;
geologia strutturale;
geologia storica;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia dei vertebrati;
petrografia del sedimentario;
geochimica nucleare;
vulcanologia;
oceanografia,
paleoclimatologia;
paleobiogeografia;
paleontologia del quaternario;
geologia marina;
fotogeologia;
stratigrafia;
biostratigrafia;
mineralogia dei sedimenti;
geologia del cristallino;
geologia degli idrocarburi;
geofisica marina.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

Indirizzo: mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico.

Discipline caratterizzanti:

chimica fisica;
cristallografia;
petrologia;
giacimenti minerari;
vulcanologia.

Discipline facoltative (tre delle quali dovranno essere scelte dallo studente):

geochimica nucleare;
analisi mineralogiche;
prospezioni geochimiche;
rilevamento petrogr.-giacim.;
geologia regionale;
analisi geochimiche;
geochimica applicata;
mineralogia sistematica;
geol. dei combust. fossili;
prospezione geomineraria;
mineralogia dei sedimenti;
mineralogia applicata;
geotermia;
petrografia applicata;
esplor. geol. del sottosuolo;
petrologia del metamorfico;
cristallochimica;
minerogenesi;
giacimenti di idrocarburi;
prospezioni geofisiche.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

STATUTO DEL CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni accademici, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in un successivo biennio di indirizzo con contenuti più specifici.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il biennio di base è articolato in otto insegnamenti (quattro al primo anno e quattro al secondo), ciascuno dei quali è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Nel successivo biennio, il corso di studi si distingue in tre indirizzi:

(a) indirizzo generale;
(b) indirizzo didattico;
(c) indirizzo applicativo.

Il biennio di indirizzo è articolato in sette insegnamenti (quattro al terzo anno e tre al quarto).

Gli insegnamenti del biennio di indirizzo potranno essere articolati in moduli ridotti secondo un piano didattico approvato annualmente dal consiglio di corso di laurea.

Per ciascun insegnamento e per ciascun modulo ridotto è previsto un esame finale.

Nel computo degli esami sostenuti due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento (di tipo annuale).

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nell'ipotesi di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del biennio di base.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno, ogni studente deve presentare un piano di studio che indichi l'indirizzo scelto ed i relativi corsi opzionali. Tali corsi potranno essere scelti dallo studente entro limiti che saranno appresso indicati.

L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente. In particolare, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art 4 della legge 20 novembre 1970 possono essere sottoposti ad approvazione piani studio individuali, in deroga all'ordinamento previsto nel presente statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo a cui fa riferimento il piano di studio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio, relativi a quindici insegnamenti (di tipo annuale) ovvero agli equivalenti moduli ridotti.

Prima di chiedere la tesi lo studente sarà tenuto a dimostrare la conoscenza della lingua inglese, con modalità definite nel piano didattico predisposto annualmente dal consiglio di corso di laurea. Preliminarmente all'assegnazione di un argomento di tesi, potrà essere richiesto allo studente il superamento di un esame di cultura, relativo alle discipline istituzionali del corso di laurea, da effettuarsi con modalità definite nel piano didattico stesso.

L'esame di laurea comprende:

(a) l'esposizione orale di una tesina;

(b) la discussione di una dissertazione scritta, elaborata dal candidato.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica: l'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

BIENNIO DI BASE

Il biennio di base è comune a tutti gli indirizzi ed è costituito dai seguenti insegnamenti:

1° Anno

(1) analisi matematica I,
(2) geometria I;
(3) algebra;
(4) fisica generale I

2° Anno.

(5) analisi matematica II,
(6) geometria II;
(7) meccanica razionale;
(8) fisica generale II.

Gli insegnamenti di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono considerarsi come dei comuni corsi biennali: essi constano di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

BIENNIO DI INDIRIZZO

Sono insegnamenti obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi:

(9) istituzioni di geometria superiore;
(10) istituzioni di analisi superiore;
(11) istituzioni di fisica matematica.

(a) Indirizzo generale

Sono inoltre obbligatori per l'indirizzo generale.

un insegnamento oppure due moduli ridotti scelti tra gli insegnamenti attivati in ciascuno dei seguenti tre gruppi:

(12_a) (A) geometria superiore;
istituzioni di algebra superiore,

(13_a) (B) analisi superiore,
analisi funzionale.

(14_a) (C) analisi numerica;
calcolo delle probabilità,
fisica matematica,

ed infine

(15_a) un insegnamento oppure due moduli ridotti scelti nella lista degli insegnamenti opzionali attivati.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti (9), (10) e (11) siano articolati in due moduli ridotti, l'obbligatorietà riguarderà entrambi i moduli di tali insegnamenti. Tuttavia, qualora anche alcuni tra gli insegnamenti dei gruppi (A), (B) e (C) siano articolati in moduli ridotti, potrà essere permessa la sostituzione del secondo modulo di al più uno tra gli insegnamenti (9), (10) e (11) con un modulo ridotto ulteriormente scelto tra quelli dei gruppi (A), (B) e (C).

Il consiglio di corso di laurea in matematica potrà, di anno in anno, decidere nel piano didattico quali altri insegnamenti tra quelli attivati siano da ritenersi equivalenti ad insegnamenti compresi nei gruppi (A), (B) e (C).

(b) Indirizzo didattico.

Sono inoltre obbligatori per l'indirizzo didattico:

due insegnamenti, ciascuno dei quali può essere sostituito con due moduli ridotti, scelti tra gli insegnamenti attivati nel gruppo

(D) Didattica della matematica;
(12_b) Istituzioni di algebra superiore;
(13_b) Logica matematica;
Matematiche complementari;
Storia della matematica;

un insegnamento ovvero due moduli ridotti, scelti tra gli insegnamenti attivati, nel gruppo

(E) Analisi numerica;
Calcolo delle probabilità;
(14_b) Informatica generale;
Statistica matematica;

ed infine

(15_b) un insegnamento ovvero due moduli ridotti scelti nella lista degli insegnamenti opzionali attivati.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti (9), (10) e (11) siano articolati in due moduli ridotti, l'obbligatorietà riguarderà entrambi i moduli di tali insegnamenti. Tuttavia, qualora anche alcuni tra gli insegnamenti dei gruppi (D) ed (E) siano articolati in moduli ridotti, potrà essere permessa la sostituzione del secondo modulo di al più uno tra gli insegnamenti (9), (10) e (11) con un modulo ridotto ulteriormente scelto tra quelli dei gruppi (D) ed (E).

Il consiglio di corso di laurea in matematica potrà decidere, di anno in anno, nel piano didattico quali altri insegnamenti siano da ritenersi equivalenti agli insegnamenti compresi nei gruppi (D) ed (E).

(c) Indirizzo applicativo.

Sono inoltre obbligatori per l'indirizzo applicativo:

due insegnamenti, ciascuno dei quali può essere sostituito con due moduli ridotti, scelti tra gli insegnamenti attivati nel gruppo

(F) Analisi numerica;
(12_c) Calacolo delle probabilità;
(13_c) Informatica generale;
Ottimizzazione;

un insegnamento ovvero due moduli ridotti a scelta fra i corsi attivati nel gruppo

(G) Metodi e modelli matematici per le applicazioni;
(14_c) Processi stocastici;
Statistica matematica;
Teoria matematica dei controlli;

ed infine

(15_c) un insegnamento ovvero due moduli ridotti a scelta nella lista di quelli opzionali attivati.

L'indirizzo applicativo può essere articolato in orientamenti professionali differenziati, determinati dal consiglio di corso di laurea nel piano didattico annuale. In tal caso, gli insegnamenti ovvero gli equivalenti moduli ridotti dei gruppi (F) e (G) potranno essere differenziati e integrati in relazione agli orientamenti attivati.

Nel caso in cui il piano didattico annuale preveda che alcuni degli insegnamenti (9), (10) e (11) siano articolati in due moduli ridotti, l'obbligatorietà riguarderà entrambi i moduli di tali insegnamenti. Tuttavia, qualora anche alcuni tra gli insegnamenti dei gruppi (F) e (G) siano articolati in moduli ridotti, potrà essere permessa la sostituzione del secondo modulo di al più uno tra gli insegnamenti (9), (10) e (11) con un modulo ridotto ulteriormente scelto tra quelli dei gruppi (F) e (G).

Il consiglio di corso di laurea in matematica potrà decidere, di anno in anno, nel piano didattico quali altri insegnamenti siano da ritenersi equivalenti agli insegnamenti compresi nei gruppi (F) e (G).

INSEGNAMENTI OPZIONALI

La scelta degli insegnamenti e dei moduli ridotti opzionali deve essere operata tra i corsi attivati del successivo elenco ovvero tra quelli impartiti in altri corsi di laurea, purché coerenti con il piano di studio dello studente, ed inseriti nel piano didattico annuale approvato dal consiglio di corso di laurea in matematica.

1. *Algebra e logica matematica.*
   1. Algebra commutativa
   2. Algebra computazionale
   3. Algebra lineare
   4. Algebra superiore
   5. Istituzioni di algebra superiore
   6. Logica matematica
   7. Teoria algebrica dei numeri
   8. Teoria dei gruppi
   9. Teoria degli insiemi

2. *Geometria.*
   1. Geometria algebrica
   2. Geometria combinatoria
   3. Geometria degli spazi analitici
   4. Geometria differenziale
   5. Geometria superiore
   6. Istituzioni di geometria superiore
   7. Matematica discreta
   8. Topologia
   9. Topologia algebrica
   10. Topologia differenziale

3. *Matematiche complementari.*
   1. Didattica della matematica
   2. Fondamenti della matematica
   3. Matematiche complementari
   4. Matematiche elementari da un punto di vista superiore
   5. Storia della matematica

4. *Analisi matematica.*
   1. Analisi armonica
   2. Analisi convessa
   3. Analisi funzionale
   4. Analisi non lineare
   5. Analisi superiore
   6. Calcolo delle variazioni
   7. Equazioni differenziali
   8. Istituzioni di analisi superiore
   9. Metodi e modelli matematici per le applicazioni
   10. Teoria delle funzioni
   11. Teoria matematica dei controlli
   12. Teoria dei numeri

5. *Probabilità e statistica matematica.*
   1. Calcolo delle probabilità
   2. Filtraggio e controllo stocastico
   3. Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici
   4. Processi stocastici
   5. Statistica matematica
   6. Teoria dell'affidabilità
   7. Teoria dei giochi
   8. Teoria delle decisioni

6. *Fisica matematica*

1. Fisica matematica
2. Istituzioni di fisica matematica
3. Meccanica analitica
4. Meccanica del continuo
5. Meccanica razionale
6. Meccanica superiore
7. Metodi e modelli matematici per le applicazioni
8. Metodi geometrici della fisica matematica
9. Propagazione ondosa
10. Sistemi dinamici
11. Teorie relativistiche

7. *Analisi numerica*

1. Analisi numerica
2. Calcolo numerico parallelo
3. Laboratorio di programmazione e calcolo
4. Matematica computazionale
5. Metodi di approssimazione
6. Metodi numerici per l'ottimizzazione

8. *Ricerca operativa*

1. Grafi e reti di flusso
2. Ottimizzazione
3. Ricerca operativa

Nell'ambito dell'autonomia didattica garantita dall'art. 11 della legge n. 341/1990 (regolamento didattico di Ateneo e regolamento deliberato dalle strutture didattiche) potranno essere determinate dal consiglio di corso di laurea — senza necessità di introdurre modifiche statutarie — opportune qualificazioni dei corsi in relazione a specifici contenuti degli stessi. Le qualificazioni ammissibili sono: I, II, esercitazioni, avanzato, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello, i contenuti e l'inquadramento didattico di un dato insegnamento. Tali eventuali qualificazioni saranno annunciate nel piano didattico approvato annualmente dal consiglio di corso di laurea e saranno riportate nei certificati degli studi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

STATUTO

Art. 1.

Accesso al corso di laurea

1.1. L'accesso al corso laurea, è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Articolazione e insegnamenti del corso

2.1. La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in 5 anni articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche.

2.2. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

2.3. Gli insegnamenti consistono in corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o semiannualità di 40 ore. Il corso integrato è costituito da più moduli didattici di 40 ore (o loro frazioni) per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da più docenti e con un unico esame finale.

2.4. Ogni corso di insegnamento comprende lezioni ed inoltre attività teorico-pratiche (quali esercitazioni di laboratorio, esercizi numerici, seminari, dimostrazioni, attività guidate ecc.) a seconda della natura dei corsi).

2.5. L'attività formativa nel triennio propedeutico comprende non meno di 1600 ore, compresi i laboratori di cui all'art. 3. L'attività didattica nel biennio di applicazione comporta per lo studente non meno di 500 ore di corsi, più l'internato per la tesi di laurea.

2.6. Il numero complessivo di esami obbligatori è di non oltre 26, di cui non più di 19 nel triennio comune. Per esame si intende ogni prova di accertamento del profitto, con voto finale, connessa ad un corso monodisciplinare o integrato, quali che siano le modalità effettive della verifica e compresi gli eventuali crediti didattici attestanti il positivo superamento da parte dello studente di moduli o parti dei corsi. Nel caso di corsi integrati fanno parte della commissione di esame tutti gli insegnanti del corso stesso.

2.7. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese a livello scientifico-tecnico. Le modalità di accertamento, consistenti in un colloquio comprendente la traduzione di un brano tratto da un'opera scientifica di argomento biologico, saranno definite dal consiglio di corso di laurea. A tal fine l'Università può organizzare un apposito corso. La valutazione finale, comunque annotata, non contribuisce al voto di laurea.

Art. 3.

Laboratori di biologia sperimentale

3.1. Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare due corsi integrati di laboratorio di biologia sperimentale in due distinti anni. La durata di detti laboratori è definita dal consiglio di corso di laurea, in misura comunque non inferiore a un modulo didattico di 40 ore per anno.

3.2. Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze ed abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo, in particolare nei bienni di indirizzo.

3.3. I due laboratori sono coordinati da altrettanti professori di ruolo o fuori ruolo, designati annualmente dal consiglio di corso di laurea. Agli esperimenti del laboratorio sono tenuti a partecipare tutti i professori ufficiali e i ricercatori del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici, secondo quanto stabilito dal consiglio di corso di laurea in base al regolamento didattico.

3.4. L'accertamento del profitto, consistente in un colloquio, ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Art. 4.

Regolamento didattico e manifesto degli studi

4.1. La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel proprio regolamento didattico le prescrizioni del presente statuto ai sensi dell'art. 11 della legge 30 novembre 1990, n. 341, su proposta del consiglio di corso di laurea, determina per ciascuna area didattica e per ciascun indirizzo, in conformità ai successivi articoli 5 e 7, gli insegnamenti fondamentali, attingendoli dai settori scientifico-disciplinari approvati dal Consiglio universitario nazionale.

4.2. I corsi integrati, le eventuali propedeuticità le modalità di frequenza e di accertamento di profitto, gli accorpamenti di esami, il numero minimo di esami superati ai fini dell'accesso al biennio di indirizzo sono riportati nel manifesto annuale degli studi.

4.3. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea delibera il piano di studi ufficiale del corso di laurea, con le denominazioni e la durata degli insegnamenti da attivare nonché la regolamentazione generale delle attività, secondo quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il manifesto riporta: *a)* i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi, desunti dai settori scientifico-disciplinari approvati dal Consiglio universitario nazionale, possono portare le qualificazioni più opportune (quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni) nonché tutte le altre che giovino a definire più esattamente il livello ed i contenuti didattici; *b)* il monte ore di

ciascun corso e la ripartizione fra le annualità, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche e, nel caso di corsi integrati, la ripartizione tra i diversi moduli e le loro frazioni; *c)* i corsi di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità; *d)* le condizioni per l'ammissione dello studente al biennio di applicazione; *e)* gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; *f)* ogni altra indicazione e prescrizione utile e necessaria al migliore svolgimento degli studi, o che sia prevista nello ordinamento universitario.

Art. 5.

Corsi di insegnamento del triennio propedeutico

1) Istituzioni di matematiche
2) Biologia dello sviluppo
3) Fisica
4) Laboratorio di fisica (a)
5) Chimica generale ed inorganica
6) Chimica organica
7) Chimica fisica
8) Laboratorio di chimica (b)
9) Citologia ed istologia (c)
10) Chimica biologica
11) Fisiologia generale
12) Genetica
13) Zoologia
14) Anatomia comparata (d)
15) Botanica
16) Fisiologia vegetale
17) Microbiologia generale
18) Ecologia
19) Biologia molecolare

(a) Compreso il trattamento dei dati sperimentali. (b) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche. (c) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali. (d) Comprende la anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Art. 6.

Biennio di applicazione e indirizzi

6.1. Il biennio di applicazione del corso di laurea si articola in indirizzi, che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica dello studente in settori specifici della biologia.

6.2. Il biennio comprende non più di 14 moduli didattici, per complessive 500 ore, con non più di 7 esami a concorrenza del numero complessivo di esami previsto nel regolamento didattico.

6.3. L'accesso al biennio di applicazione è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere, all'atto dell'iscrizione al 4° anno, uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. L'iscrizione a un indirizzo non comporta limitazioni delle attività professionali dei laureati.

6.4. Sono di seguito indicati gli indirizzi con i relativi insegnamenti caratterizzanti per ciascun piano di indirizzo

A) Indirizzo morfologico-funzionale:
- Antropologia
- Botanica II
- Fisiologia generale II
- Zoologia II

B) Indirizzo biologico ecologico
- Botanica II
- Ecologia applicata
- Chimica dell'ambiente (facoltativo)
- Zoologia II

C) Indirizzo biomolecolare
- Biologia molecolare II
- Chimica biologica II
- Genetica II
- Microbiologia applicata (facoltativo)

D) Indirizzo fisiopatologico
- Anatomia umana
- Farmacologia
- Fisiologia generale II
- Igiene
- Patologia generale

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con corsi irrinunciabili)

- Algologia
- Analisi biochimico-cliniche
- Anatomia umana
- Anatomia vegetale
- Antropologia
- Antropometria
- Batteriologia
- Biochimica applicata
- Biochimica cellulare
- Biochimica comparata
- Biochimica fisica
- Biochimica industriale
- Biochimica macromolecolare
- Biochimica vegetale
- Biofisica
- Biologia cellulare
- Biologia della pesca e acquacultura
- Biologia delle popolazioni umane
- Biologia dello sviluppo
- Biologia marina
- Biologia molecolare II
- Biologia umana
- Biometria
- Biologia vegetale applicata
- Botanica II
- Botanica sistematica
- Calcolo numerico e programmazione
- Chimica analitica
- Chimica analitica clinica
- Chimica analitica strumentale
- Chimica biologica II
- Chimica dell'ambiente
- Chimica degli alimenti
- Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
- Chimica delle sostanze organiche naturali
- Chimica fisica biologica
- Citochimica ed istochimica
- Citogenetica
- Citologia animale
- Citologia ed embriologia vegetale
- Citologia sperimentale
- Citologia vegetale
- Citopatologia
- Complementi di chimica organica
- Complementi di fisiologia generale
- Conservazione della natura e delle sue risorse
- Didattica naturalistica e biologica
- Ecofisiologia vegetale
- Ecologia animale
- Ecologia applicata
- Ecologia microbica
- Ecologia preistorica

Ecologia umana
Ecologia vegetale
Elettrofisiologia
Embriologia comparata
Embriologia e morfologia sperimentale
Endocrinologia comparata
Entomologia
Enzimologia
Etologia
Etologia applicata
Evoluzione biologica
Farmacologia
Farmacologia cellulare
Farmacologia molecolare
Fisiologia cellulare
Fisiologia comparata
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia ed igiene del lavoro industriale
Fisiologia generale II
Fisiopatologia endocrina
Fitogeografia
Fotobiologia
Biocristallografia
Genetica II
Genetica dei microrganismi
Genetica delle popolazioni
Genetica molecolare
Genetica quantitativa
Genetica umana
Genetica vegetale
Geobotanica
Idrobiologia
Idrobiologia e pescicolture
Igiene
Igiene degli alimenti
Igiene ambientale
Immunologia
Ingegneria genetica
Laboratorio di biologia molecolare
Laboratorio di ecologia
Laboratorio di metodologie botaniche
Laboratorio di metodologie farmacologiche
Laboratorio di metodologie fisiologiche
Laboratorio di metodologie genetiche
Laboratorio di metodologie zoologiche
Laboratorio di microbiologia e sierologia
Laboratorio di patologia generale
Laboratorio di tecniche ultrastrutturali
Macromolecole biologiche
Metodi fisici della biologia
Metodi matematici e statistici
Metodi per il trattamento della informazione
Metodologia biochimica
Merceologia
Micologia
Microbiologia ambientale
Microbiologia applicata
Microbiologia industriale
Mutagenesi ambientale
Neurobiologia
Neurobiologia comparata
Oceanografia
Oceanografia biologica
Paleobotanica
Paleontologia
Paleontologia umana e paleoetnologia
Palinologia
Parassitologia
Patologia cellulare
Patologia generale
Patologia molecolare
Patologia vegetale
Planctologia
Primatologia
Protozoologia
Psicobiologia
Radiobiologia
Radiogenetica
Scienza dell'alimentazione
Storia della biologia
Tossicologia
Ultrastrutture vegetali
Virologia vegetale
Virologia
Zoocolture
Zoogeografia
Zoologia II
Zoologia applicata
Zoologia sistematica
Zoologia dei vertebrati

6.5. Subordinatamente alla modifica del D.P.R. 28 ottobre 1982 n. 980 (Regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di biologo), un opportuno monte ore sarà dedicato ad attività teorico-pratiche organizzate, tipiche dell'indirizzo stesso e finalizzate alla preparazione degli studenti in senso professionalizzante.

6.6. L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di laurea.

Art. 7.

Riconoscimenti

7.1. I corsi seguiti nel curricolo di laurea, o moduli degli stessi, e i rispettivi esami possono essere convalidati per il passaggio al diploma universitario di biologia o ad altro diploma.

7.2. I corsi seguiti, o moduli degli stessi, e i rispettivi esami superati nel diploma universitario di biologia o in diplomi affini possono essere convalidati, su delibera del consiglio di corso di laurea, che, ove necessario, indicherà eventuali integrazioni del programma al fine della convalida.

7.3. In caso di trasferimento da altra università i corsi seguiti e gli esami sostenuti nel corso di laurea in scienze biologiche dell'ateneo di origine possono essere riconosciuti del tutto o in parte. Sono comunque riconosciuti totalmente gli esami di una area didattica obbligatoria di cui al precedente comma 5.3, qualora lo studente abbia già superato tutti gli esami di quell'area previsti come obbligatori nella sede di origine. Ove con tale riconoscimento non risultassero rispettati i requisiti minimi di monte ore e di numero di esami, il consiglio di corso di laurea provvederà alle necessarie integrazioni curricolari.

Art. 8.

Laurea

8.1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi prescritti per un totale di non meno di 2100 ore nel quinquennio, e superato le relative prove d'esame secondo quanto previsto nel regolamento didattico e nel manifesto degli studi, deve inoltre aver superato con esito positivo il colloquio di lingua inglese e dei due corsi di biologia sperimentale.

8.2. La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali, scientificamente coerente con l'indirizzo prescelto dallo studente, e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico, sotto la responsabilità del relatore.

96A2371

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 29 marzo 1996, n. 6.

Applicazione del decreto-legge n. 124 del 15 marzo 1996, contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di produzione lattiera.

Agli assessorati per l'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla Cia

Alla Copagri

All'Unalat

All'Azoolat

A seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 124, del 15 marzo 1996, l'Aima ha predisposto un aggiornamento del Bollettino quote latte n. 1 1995-96; contestualmente all'emissione della presente circolare, si trasmettono pertanto 2 copie cartacee ed una copia magnetica del Bollettino Aima n. 2 1995-96, contenente l'accertamento definitivo delle «Quote Latte» individuali valevoli per il periodo aprile 1995-marzo 1996.

Oltre alle 2 copie del citato Bollettino, al fine di rendere possibile a codesta Amministrazione di informare gli interessati in ordine all'iter procedurale che ha portato all'assegnazione di ciascuna singola quota, saranno trasmesse, entro il 5 aprile 1996, le schede individuali di tutte le imprese, in produzione e non, presenti nell'anagrafica Aima.

Come anticipato con la nota n. 288/COM del 19 marzo 1996, codesta Amministrazione regionale dovrà pubblicare il Bollettino n. 2 1995-96 entro e non oltre cinque giorni dalla consegna, dandone contestualmente comunicazione all'Aima.

Nel Bollettino, predisposto ai sensi della legge n. 468/92, della legge n. 46/95 e del citato decreto-legge n. 124/96, sentito anche il parere del Comitato permanente, sono riportati, per ogni singola impresa produttiva, le quote di produzione di latte vaccino che possono essere commercializzate in esenzione dall'applicazione del prelievo supplementare previsto dalle vigenti normative UE e nazionali.

I produttori ai quali, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 46/95, sono state apportate riduzioni della quota A e/o della quota B disponibili, sono evidenziati con l'indicazione di specifici richiami il cui significato è illustrato sia nel frontespizio del Bollettino che in chiusura di ogni sua pagina.

Modalità di presentazione dei «ricorsi in opposizione» al Bollettino n. 2 1995-96.

Viene di seguito definita la procedura per la presentazione dei ricorsi contro le assegnazioni di quota eseguite nell'ambito del Bollettino n. 2 1995-96; detta procedura è destinata a concludere definitivamente il processo di integrazione e/o modifica dei dati di base iniziata all'indomani della diffusione del Bollettino n. 1 del periodo 1994-95, pubblicato il 29 aprile 1994; la pubblicazione di tale Bollettino è avvenuta a seguito del completamento dei controlli a tappeto eseguiti dall'Aima presso tutte le aziende che risultavano titolari di quota nel bollettino n. 3 del periodo 1993-94.

Dai controlli suddetti le aziende titolari di quota nel Bollettino n. 1 1994-95 sono risultate 107.250, rispetto alle 165.454 titolari quota nel Bollettino n. 3 1993-94.

A partire dal 29 aprile 1994, su richiesta delle Organizzazioni di categoria, sono stati messi in atto i seguenti interventi:

verifica delle istanze di riesame delle quote assegnate con il Bollettino n. 1 1994-95 presentate per il tramite delle Associazioni produttori latte (APL), corredate della documentazione probatoria non prodotta al momento dei controlli a tappeto presso le aziende precedenti la pubblicazione del Bollettino n. 1 1994-95; a seguito del trattamento delle istanze di riesame è stato pubblicato il Bollettino n. 2 1994-95, in data 15 dicembre 1994;

attivazione, dopo la pubblicazione del Bollettino n. 2 1994-95, di uno «sportello latte» presso la Divisione Aima competente; in tale sede sia i singoli produttori che le APL hanno potuto presentare direttamente nuova documentazione ad ulteriore integrazione dei dati di base già conosciuti dall'Aima; tale documentazione è stata esaminata in contraddittorio con gli interessati e, qualora ritenuta ammissibile, ha dato luogo all'aggiornamento diretto dei dati di base; lo «sportello latte» è stato attivo fino al 13 febbraio 1996;

distribuzione, per il tramite delle regioni e delle organizzazioni di categoria, dei moduli per la comunicazione all'Aima di modifiche e/o integrazioni ai dati relativi ai contratti di affitto/acquisto di quota e/o di azienda con quota; l'accettazione delle informazioni inviate tramite i moduli suddetti è stata continuativamente consentita sino al 23 febbraio 1996;

successivamente alla pubblicazione del Bollettino n. 1 1995-96 sono stati attivati, presso gli assessorati regionali per l'agricoltura, gli «sportelli latte regionali», presso i quali i singoli produttori e le APL hanno potuto presentare ulteriore documentazione a sostegno della

richiesta di modifica dei dati il cui controllo e la cui validazione sono demandati alle regioni dalla normativa vigente; gli «sportelli latte regionali» hanno operato con modalità analoghe a quelle dello «sportello latte» Aima, comunicando all'Aima stessa le risultanze della propria attività;

è stato inoltre consentito alle organizzazioni di categoria, per il tramite delle Unioni nazionali delle associazioni di prodotto, di presentare documentazione a sostegno del diritto alla quota da parte di soggetti non compresi nel Bollettino n. 3 1993-94, e conseguentemente non sottoposti ai controlli a tappeto eseguiti dall'Aima e non «conosciuti» agli archivi anagrafici del settore;

le Unioni nazionali hanno ripetutamente comunicato, nell'arco di tempo compreso tra aprile 1994 e febbraio 1996, modifiche in merito alla posizione associativa dei singoli produttori; tali modifiche sono state recepite nell'ambito degli archivi del settore.

Pur ritenendo che i procedimenti suddescritti siano esaustivi ai fini della determinazione dei dati sulla base dei quali sono state assegnate le quote individuali, viene tuttavia definita nel seguito la procedura di ricorso in opposizione al presente Bollettino n. 2 1995-96.

Qualora i produttori ravvisino che le quantità loro attribuite non corrispondono, fatta eccezione per le riduzioni apportate dall'Aima in applicazione della legge n. 46/95, a quanto di propria spettanza, i produttori stessi potranno proporre, come previsto dal citato decreto-legge n. 124/96, singolo «ricorso in opposizione» motivato e corredato dalla documentazione a sostegno, presentandolo all'Aima - Div. I - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.

Il ricorso in opposizione dovrà essere presentato utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente circolare.

Detto modulo, utilizzabile anche in copia, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal produttore con firma autenticata, nelle forme previste dall'art 4 della legge n. 15/68, del 4 gennaio 1968.

Unitamente al modulo dovrà essere obbligatoriamente trasmessa la documentazione appresso indicata; detta documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme ai sensi della citata legge n. 15/68.

Tenuto conto delle casistiche alla base del «ricorso in opposizione» indicate nel citato modulo allegato, la documentazione da produrre a sostegno dei motivi di ricorso è costituita dalle seguenti tipologie di documenti indicate, nell'ambito del modulo, a fianco della specifica casistica di ricorso cui si riferiscono:

fatture/autofatture;

dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda acquirente, con firma autenticata dello stesso, indicante i quantitativi mensili di prodotto ritirati;

registro dei corrispettivi;

certificazione degli «eventi eccezionali» di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 857/84 da parte del Servizio veterinario locale c/o dell'autorità di P.S. limitatamente agli eventi inerenti la stalla;

contratto di affitto/acquisto di azienda registrato stipulato con cedente presente sul Bollettino n. 2 1995-96 o con produzione 1988-89 certificata e allegata;

validazione regionale dei contratti di affitto/acquisto di quota;

validazione regionale del piano di sviluppo, contenente la data di approvazione e la data di realizzazione del piano, nonché l'ammontare dell'obiettivo di produzione previsto nel piano stesso;

documenti catastali relativi all'ubicazione dell'azienda;

dichiarazione di successione *mortis causa* ed atto notorio di rinuncia degli eventuali altri eredi;

certificato di attribuzione della partita I.V.A.;

estratto della delibera di ammissione all'associazione, delibera di recesso dall'associazione di provenienza (ad esclusione dei nuovi produttori), comunicazione ad Aima di appartenenza all'associazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/93, articoli 4 e 5.

L'Aima provvederà nei termini di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124/96 ad accertare la validità del ricorso e in ogni caso comunicherà al produttore interessato ed all'amministrazione regionale competente per territorio la decisione del ricorso.

Modalità di esecuzione della compensazione.

1. La compensazione viene eseguita dalle Associazioni tra produttori di latte (APL) ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 468/92 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/93, nonché secondo le priorità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 124/96.

2. Ciascun APL può ammettere alla compensazione esclusivamente produttori che risultino:

associati all'APL in questione in base al bollettino n. 2 1995-96;

titolari di quota in base al bollettino n. 2 1995-96.

Non sono pertanto ammesse in sede di compensazione sistemazioni di presunte discrepanze di posizione associativa da parte delle APL; i produttori non presenti nel bollettino n. 2 1995-96 potranno essere ammessi esclusivamente alla compensazione nazionale, che sarà eseguita dall'Aima, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le modalità di cui al successivo punto 10 della presente circolare.

3. I quantitativi commercializzati sulla base dei quali può essere eseguita la compensazione devono risultare esclusivamente, per ciascun produttore, dai singoli allegati L1 alle dichiarazioni di consegna trasmesse all'Aima, alle regioni ed alle APL dalle latterie acquirenti.

Le regioni, ove possibile, dovranno verificare preventivamente la completezza e correttezza degli allegati L1 trasmessi dagli acquirenti e della compensazione eseguita dalle APL, al fine di evitare eventuali errori o duplicazioni che provocherebbero ritardi nell'esecuzione della compensazione nazionale.

Il quantitativo presente sull'allegato L1 da considerare ai fini della compensazione è il quantitativo rettificato consegnato (mod. L1 1995-96, sezione 3, campo 7), previa verifica della correttezza del calcolo del quantitativo rettificato da parte di ciascun acquirente ai sensi delle «Note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni di consegna di latte o equivalente latte 1995-96».

In sede di controllo delle dichiarazioni di consegna verrà infatti eseguito il ricalcolo del quantitativo rettificato consegnato e, in ipotesi di errore da parte dell'acquirente, verrà utilizzato per tutte le finalità previste (consuntivazione consegne, compensazione, ecc.) il «quantitativo rettificato ricalcolato».

È pertanto di immediata evidenza che qualora l'APL utilizzi ai fini della compensazione quantitativi errati indicati dagli acquirenti senza ricalcolarli giungerà inevitabilmente ad un risultato difforme da quello dell'Aima e quindi ad una errata compensazione.

4. Prima di eseguire il calcolo della compensazione a livello di APL devono essere eseguiti i passaggi operativi propedeutici di seguito descritti.

4.1. Calcolo del monte quote APL: è costituito dalla sommatoria delle quote individuali per consegne (quota A + quota B) attribuite nel bollettino n. 2 1995-96 a produttori che dal bollettino stesso risultino soci dell'APL in questione.

4.2. Calcolo delle consegne totali APL: è costituito dalla sommatoria dei quantitativi rettificati consegnati (eventualmente ricalcolati, vedi precedente punto 3) risultanti dagli allegati L1 riferiti a produttori che nel bollettino n. 2 1995-96 risultino soci dell'APL in questione.

4.3. Calcolo monte esuberi lordo: è costituito, relativamente ai produttori che hanno consegnato quantitativi maggiori della quota loro spettante in base al bollettino n. 2 1995-96, dalla sommatoria delle differenze tra il quantitativo rettificato consegnato e la quota consegne (A + B).

Ai sensi del disposto dell'art. 2 del decreto-legge n. 124/96 è necessario calcolare separatamente:

il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 2 del citato decreto-legge, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (A + B) dei soli produttori nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; in altri termini se al produttore X è stata ridotta la quota B di 100 kg ed egli ha eseguito consegne in esubero rispetto alla quota pari a 150 kg, soltanto 100 kg concorreranno a formare il monte esuberi lordo, mentre i residui 50 kg di esubero concorreranno a formare il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge;

il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto-legge citato, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (solo quota A) dei produttori titolari nel bollettino n. 2 1995-96 della sola quota A e che hanno conseguito un esubero di commercializzazione di qualsiasi entità, per la parte di esubero compresa entro il 5% della quota stessa; in altri termini se il produttore Y ha una quota A consegne di 100 kg ed ha consegnato tra 101 e 105 kg il suo esubero concorre interamente a formare il monte esuberi lordo in questione; se per contro il produttore ha consegnato 120 kg il suo esubero viene sommato nel monte esuberi lordo in questione per 5 kg, ed i restanti 15 kg concorrono a formare il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera *d)* dell'art. 2 del citato decreto-legge (ved. appresso);

il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto-legge citato, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (A + B) dei produttori titolari di quota nel bollettino n. 2 1995-96 le cui aziende sono ubicate in zone di montagna e/o in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e relativi aggiornamenti;

il monte esuberi lordo di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto-legge citato, costituito dalla sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (solo A) dei produttori titolari di sola quota A nel bollettino n. 2 1995-96 che hanno conseguito un esubero di consegne rispetto alla quota A posseduta, per la parte non compresa nel monte esuberi lordo di cui alla lettera *b)*; inoltre concorre a formare il monte esuberi lordo in questione anche la sommatoria delle differenze tra quantitativo rettificato consegnato e quota consegne (A + B) dei produttori nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, per la parte di esubero che oltrepassa i limiti del quantitativo ridotto; in altri termini, come detto in precedenza, se al produttore X è stata ridotta la quota B di 100 kg ed egli ha eseguito consegne in esubero rispetto alla quota pari a 150 kg, soltanto 100 kg hanno concorso a formare il monte esuberi lordo di cui alla lettera *a)*, mentre i residui 50 kg di esubero concorrono a formare il monte esuberi lordo di cui alla lettera *d)*; infine concorrono a formare il monte esuberi lordo in questione tutti gli esuberi residui rispetto al monte esuberi lordo di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 124/96.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 124/96, nel monte esuberi lordo in questione devono confluire contemporaneamente tutti gli esuberi non compresi nei precedenti monte esuberi lordo [lettere *a), b), c)*]; in altri termini non sono ammissibili ulteriori determinazioni di priorità da parte delle APL.

4.4. Calcolo del monte quote non commercializzato: è costituito, relativamente ai produttori che hanno consegnato quantitativi minori rispetto alla quota loro spettante in base al bollettino n. 2 1995-96, dalla sommatoria delle differenze tra la quota consegne (A + B) e il quantitativo rettificato consegnato.

4.5 Calcolo del monte esuberi netto: è costituito dalla differenza tra il monte esuberi lordo e il monte quote non commercializzato, che a sua volta è pari alla differenza tra le consegne totali APL ed il monte quote APL; se il monte esuberi netto risulta positivo, vale a dire gli esuberi superano complessivamente i quantitativi disponibili per mancate produzioni, si procederà alla compensazione parziale secondo le regole esposte nell'immediato seguito.

Qualora invece il monte esuberi netto risulti negativo, vale a dire gli esuberi sono complessivamente inferiori ai quantitativi disponibili per mancate produzioni, si procederà alla compensazione totale di tutti gli esuberi ed al calcolo del residuo dopo compensazione, che dovrà essere espressamente indicato nella delibera di compensazione dell'APL ed utilizzato ai fini della compensazione nazionale.

5. Le disposizioni che seguono riguardano soltanto l'ipotesi di monte esuberi netto positivo, vale a dire il caso in cui gli esuberi superano complessivamente, a livello di APL, i quantitativi disponibili per mancate produzioni; il residuo dopo compensazione, derivante dalle ipotesi di monte esuberi netto negativo, viene utilizzato ai fini della compensazione nazionale (ved. succ. punto 10).

6. Ai sensi del disposto dell'art. 2 del decreto-legge n. 124/96, qualora il monte esuberi lordo di cui alla lettera *a)* sia superiore al monte quote non commercializzato è possibile compensare parzialmente, secondo le regole di cui al successivo punto 7, soltanto gli esuberi conseguiti dai produttori nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, compresi appunto nel monte esuberi lordo di cui alla lettera *a)*, nei limiti del quantitativo ridotto; gli esuberi compresi nei monte esuberi lordo di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* non potranno essere compensati neanche parzialmente a livello di APL ma potranno beneficiare, ove ne ricorrano le condizioni, della compensazione nazionale (ved. succ. punto 10).

Qualora viceversa il monte esuberi lordo di cui alla lettera *a)* sia inferiore al monte quote non commercializzato, gli esuberi che formano il monte esuberi lordo in questione vengono interamente compensati ed al monte quote non commercializzato vengono sottratti i quantitativi compensati, così formando il monte quote non commercializzato residuo.

Il monte quote non commercializzato residuo viene confrontato a questo punto con il monte esuberi lordo di cui alla lettera *b)* e vengono applicate le stesse logiche appena descritte per il monte esuberi lordo di cui alla lettera *a)* e così via fino a giungere, ove possibile, alla compensazione parziale del monte esuberi lordo di cui alla lettera *d)*.

Si sottolinea che nel caso in esame non è possibile la compensazione totale degli esuberi compresi nel monte esuberi lordo di cui alla lettera *d)*, in quanto ci si troverebbe in presenza di un caso di monte esuberi netto negativo e quindi di compensazione totale a livello di APL.

7. La compensazione totale di un qualunque monte esuberi lordo, in ipotesi di monte quote non commercializzato superiore al monte esuberi lordo in questione, non necessita di ulteriori spiegazioni; nel presente punto vengono quindi dettate le regole per la compensazione parziale di un monte esuberi lordo, a fronte di un monte quote non commercializzate inferiore al monte esuberi lordo stesso:

a livello di singolo produttore calcolare il peso percentuale dell'esubero compensabile rispetto al monte esuberi lordo in questione; si precisa che per il monte esuberi lordo di cui alla lettera *c)* l'esubero compensabile in via prioritaria corrisponde sempre all'esubero complessivo del produttore, mentre nel caso di monte esuberi lordo di cui alla lettera *a)* l'esubero è compensabile prioritariamente soltanto entro i limiti della riduzione di quota B subita dal produttore e nel caso del monte esuberi lordo di cui alla lettera *b)* soltanto nei limiti del 5% dell'esubero stesso rispetto alla quota A; nel monte esuberi lordo di cui alla lettera *d)* confluiscono, come detto, tutti gli esuberi compensabili residui;

applicare il peso percentuale dell'esubero compensabile al monte quote non commercializzato (residuo, nel caso di compensazioni totali di monte esuberi lordo precedenti) ricavando il quantitativo che può essere compensato per il singolo produttore e l'esubero residuo sul quale è applicabile il superprelievo, qualora non intervenga una successiva compensazione nazionale.

Esempio:

monte quote non commercializzato dell'APL pari a 80 kg;

monte esuberi lordo = 100 kg, costituito da:

esubero compensabile prod. 1 = 25 kg (25% del monte esuberi lordo);

esubero compensabile prod. 2 = 30 kg (30% del monte esuberi lordo);

esubero compensabile prod. 3 = 10 kg (10% del monte esuberi lordo);

esubero compensabile prod. 4 = 35 kg (35% del monte esuberi lordo).

Calcolo della compensazione:

compensazione prod. 1, pari a 25% del monte quote non commercializzato = 20 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 5 kg;

compensazione prod. 2, pari a 30% del monte quote non commercializzato = 24 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 6 kg;

compensazione prod. 3, pari a 10% del monte quote non commercializzato = 8 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 2 kg;

compensazione prod. 4, pari a 35% del monte quote non commercializzato = 28 kg; residuo su cui pagare il prelievo = 7 kg.

Ne deriva complessivamente che, essendo disponibili 80 kg a fronte di 100 kg di esuberi, 80 kg vengono compensati e 20 kg vengono sottoposti al prelievo.

8. Una volta eseguita la compensazione, sulla base delle regole suesposte, ciascuna APL emette la delibera di compensazione e la trasmette all'Aima ed alla regione di competenza; alla delibera di compensazione dovrà essere allegato un elenco nel quale, per ciascun singolo produttore titolare di quota e socio dell'APL in questione in base al bollettino n. 2 1995-96, dovranno essere indicati i seguenti dati:

1) numero d'ordine su bollettino n. 2 1995-96;

2) denominazione da bollettino n. 2 1995-96;

3) partita I.V.A. da bollettino n. 2 1995-96;

4) codice fiscale da bollettino n. 2 1995-96;

5) quota A consegne da bollettino n. 2 1995-96;

6) quota B consegne da bollettino n. 2 1995-96;

7) codice APL da bollettino n. 2 1995-96;

8) quantitativo rettificato consegnato da L1 1995-1996 (eventualmente ricalcolato in ipotesi di errata indicazione da parte dell'acquirente);

9) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

10) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

11) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

12) eventuale quantitativo in esubero compensabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

13) eventuale minor commercializzazione rispetto alla quota consegne (A + B) risultante dal bollettino n. 2 1995-96, che può essere uguale a zero;

14) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

15) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

16) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

17) eventuale quantitativo compensato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 124/96, che può essere uguale a zero;

18) eventuale esubero non compensato dall'APL, da assoggettare al prelievo supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 468/92, qualora non assorbito in sede di compensazione nazionale, che può essere uguale a zero.

Per ciascuna delle colonne numeriche contenenti quantitativi di latte devono essere forniti i totali; inoltre, come detto in precedenza, in caso di compensazione totale da parte dell'APL dovrà essere indicato il residuo dopo compensazione, che sarà utilizzato dall'Aima, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini della compensazione nazionale.

I dati di cui ai punti da 1) a 7) sono contenuti nei supporti magnetici che l'Aima distribuirà alle Unioni nazionali Unalat e Azcolat, contestualmente alla trasmissione alle regioni del bollettino n. 2 1995-96; i dati di cui al punto 8) devono essere desunti dagli allegati L1 alle dichiarazioni di consegna latte 1995-96 trasmessi in copia dagli acquirenti alle APL; i dati di cui ai punti da 9) a 18) derivano dai calcoli eseguiti da ciascuna APL in base alle regole dettate nella presente circolare.

9. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 468/92, le APL trasmettono all'Aima ed alle regioni le delibere di compensazione; l'Aima eseguirà i controlli di correttezza dei dati di base (da bollettino n. 2 1995-96 e da allegati L1 1995-96) e comunicherà alle regioni le anomalie eventualmente riscontrate.

Qualora le delibere di compensazione, unitamente ai dati di cui al precedente punto 8, non pervengano all'Aima entro i termini previsti dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/92, l'Aima eseguirà comunque il calcolo della compensazione a livello nazionale anche con riferimento ai produttori aderenti alle APL inadempienti.

Contestualmente alla compensazione da parte delle APL viene eseguita, da parte dell'Aima, la compensazione a favore dei produttori non associati, nel rispetto delle stesse priorità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 124/96, con le stesse regole di calcolo dettate per la compensazione a livello di APL.

10. Il presupposto per l'esecuzione della compensazione nazionale è che almeno in una APL i quantitativi disponibili per mancate produzioni risultino maggiori degli esuberi conseguiti, vale a dire che almeno in una APL si verifichi un caso di monte esuberi netto negativo, con conseguente costituzione di un residuo dopo compensazione; la sommatoria dei residui dopo compensazione costituirà il «Monte nazionale delle quote non commercializzate».

Il totale degli esuberi non compensati dalle APL ed assoggettabili al superprelievo costituirà il «Monte esuberi residuo nazionale», nel quale confluiranno anche gli esuberi residui relativi a produttori non associati.

L'Aima eseguirà la compensazione nazionale nel rispetto delle priorità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 124/96, con le stesse regole di calcolo dettate per la compensazione a livello di APL.

11. Qualora a seguito della compensazione nazionale per i produttori titolari di quota con esuberi residui non compensati sussista tuttavia la possibilità di eseguire compensazione, vale a dire se la commercializzazione complessiva dei produttori associati e non associati titolari di quota risulti globalmente inferiore alle quote per le consegne assegnate con il bollettino n. 2 1995-96, l'Aima procederà alla compensazione nazionale a favore dei produttori non titolari di quota sul bollettino n. 2 1995-96 ripartendo il residuo del «Monte nazionale delle quote non commercializzate» in proporzione alle quantità prodotte dai soggetti non titolari di quota.

Il commissario di Governo: DE FABRITIIS

A.I.M.A. - DIVISIONE I - VIA PALESTRO 81 - 00185 ROMA

MODULO PER IL RICORSO IN OPPOSIZIONE AL BOLLETTINO QUOTE LATTE N. 2 PERIODO 1995-96

DATI DEL RICORRENTE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AIMA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

CAP.

DATI BOLLETTINO N. 2-95/96

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI

CODICE APL

DENOMINAZIONE APL

DATI RIPORTATI NEL BOLLETTINO N.2 - 1995-96

NUMERO BOLLETTINO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DATA PUBBLICAZIONE BOLLETTINO N. 2 SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE DI COMPETENZA

N° G.U.R.

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO A.I.M.A.

SPAZIO RISERVATO ALL'APPOSIZIONE DEL CODICE A BARRE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 326ª seduta pubblica per giovedì 18 aprile 1996, alle ore diciotto, con il seguente

Ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente.

96A2443

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 12 aprile 1996

Dollaro USA	1568,82
ECU	1953,65
Marco tedesco	1044,84
Franco francese	307,61
Lira sterlina	2375,98
Fiorino olandese	934,77
Franco belga	50,874
Peseta spagnola	12,492
Corona danese	270,67
Lira irlandese	2453,01
Dracma greca	6,481
Escudo portoghese	10,162
Dollaro canadese	1157,12
Yen giapponese	14,453
Franco svizzero	1284,44
Scellino austriaco	148,58
Corona norvegese	241,78
Corona svedese	234,01
Marco finlandese	33,44
Dollaro australiano	1239,05

96A2458

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

Modificazioni al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.

La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a., pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996.

L'art. 8 del regolamento è sostituito dal seguente

Art. 8

Quote e commissioni

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in lire 36 000 000 per gli aderenti generali, in L. 18 000 000 per gli aderenti individuali e in L. 6 000.000 per gli aderenti indiretti

2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente è fissato in.

L. 900 per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato,

L. 1 500 per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

L. 900 per ogni contratto futures su indice di borsa MIB 30 stipulato sul mercato;

L. 1.500 per ogni contratto d'opzione su indice di borsa MIB 30 stipulato sul mercato,

L. 200 per ogni contratto d'opzione ISOα stipulato sul mercato.

3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto

4. La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione è pari a L. 1 500.

L'art. 10 del regolamento è sostituito dal seguente:

Art. 10

Margini iniziali

Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie

I margini iniziali di garanzia sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni, salvo quanto previsto al successivo art. 14, comma 2 a.

A) Margini iniziali per il gruppo di classi.

La Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle disposizioni, i margini iniziali relativi al gruppo di classi con le modalità che seguono

A 1) Margini futures su posizioni in consegna.

Le posizioni contrattuali in futures su titoli di Stato che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione determinano la posizione in consegna sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa

Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo né delle posizioni futures straddle di cui alla successiva lettera *A.2)* né delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera *A 3)*

A 2) Margini futures straddle

La posizione futures straddle è pari al minore tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze della stessa classe

Sulla posizione futures straddle viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa.

A.3) Margini su premio su posizioni in opzioni stock-style:

Sulle posizioni nette (lunghe o corte) in opzioni stock-style si applica il margine su premio calcolato, per ciascuna serie di opzioni su Indice di Borsa MIB 30, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il valore del punto indice così come definito dalla delibera 9482; per ciascuna serie di opzioni ISOα, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il numero di azioni sottostanti così come definito dalla delibera 9725.

Sulle posizioni esercitate/assegnate in opzioni ISOα, si applica il margine su premio calcolato per ciascuna serie di opzioni moltiplicando il numero delle posizioni esercitate/assegnate per la differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione ed il valore corrente di mercato dell'attività sottostante, definito come alla successiva lettera *A*.4), moltiplicata per il numero di azioni sottostanti.

Il margine su premio è considerato a debito (credito) dell'aderente con posizioni corte (lunghe) oppure assegnate (esercitate) In-The-Money oppure esercitate (assegnate) Out-of-The-Money. I margini su premio, rappresentati dai predetti crediti e debiti, sono utilizzati con le modalità di cui alla successiva lettera *A* 5).

I margini su premio per il gruppo di classi sono pari alla somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni serie di opzioni facenti parte del gruppo di classi.

A 4) Margini su posizioni nette, ordinarie in futures e in opzioni.

Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione in consegna o la posizione futures straddle, sono denominate posizioni ordinarie nette.

Sulle posizioni ordinarie nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di futures, sulle posizioni nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di opzioni e sulle posizioni esercitate/assegnate di ciascuna serie di opzioni ISOα facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come di seguito descritto.

La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione delle predette posizioni ipotizzando, per ciascuna serie, che i prezzi dell'attività sottostante siano pari:

al valore corrente di mercato maggiorato dell'intervallo del margine (limite superiore),

al valore corrente di mercato diminuito dell'intervallo del margine (limite inferiore);

ad ogni prezzo stabilito dalla Cassa, compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine.

Il valore corrente di mercato è posto pari

per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, al prezzo di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato;

per i futures e le opzioni su Indice di Borsa MIB 30, al valore dell'Indice di Borsa MIB 30 calcolato, sui titoli che lo compongono, alla chiusura delle contrattazioni;

per le opzioni ISOα, al prezzo di riferimento dell'attività sottostante determinato dal Consiglio di Borsa.

La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del terzo capoverso) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello corrente di mercato dato dal prezzo di chiusura delle serie di futures e delle serie di opzioni assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte.

I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come sopra, sono algebricamente sommati.

Il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi è uguale al debito più elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo oppure al margine minimo, se superiore, stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari.

A.5) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di classi:

I margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:

a) margini su consegna calcolati come previsto alla lettera *A*.1);

b) margini futures straddle calcolati come previsto alla lettera *A* 2);

c) margini su premio calcolati come previsto alla lettera *A*.3);

d) margini ordinari calcolati come previsto alla lettera *A*.4).

Qualora la somma algebrica dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero e tale eventuale credito viene utilizzato secondo le modalità di cui alle successive lettere *B)* e *C)*.

B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti:

La Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle disposizioni, i margini iniziali relativi al gruppo di prodotti con le modalità che seguono, stabilendo con proprie circolari, quali gruppi di classi concorrono a formare un gruppo di prodotti.

1 Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, i margini su premio vengono calcolati a livello di gruppo di prodotti, come somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni gruppo di classi.

2. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di gruppo di prodotti come segue:

a) per ciascun gruppo di classi, tutti i crediti vengono ridotti, applicando un fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti, determinato dalla Cassa e comunicato con proprie circolari;

b) ciascun credito, ridotto come indicato alla precedente lettera *a)*, e ciascun debito, calcolati in corrispondenza dei prezzi dell'attività sottostante di cui alla precedente lettera *A*.4), terzo capoverso, vengono sommati per ottenere i relativi costi/ricavi teorici netti di liquidazione;

c) il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al costo teorico netto di liquidazione più elevato, qualora detto costo sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale ordinario minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto *d)*; in caso contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al predetto margine iniziale ordinario minimo;

d) il margine iniziale ordinario minimo per il gruppo di prodotti è uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i gruppi di classi che compongono il gruppo di prodotti.

3. I margini iniziali complessivi per il gruppo di prodotti sono pari alla somma algebrica dei:

margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi;

margini futures straddle per i rispettivi gruppi di classi;

margini su premio calcolati come indicato al comma 1;

margini ordinari calcolati come indicato al comma 2.

Qualora la somma dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero e tale eventuale credito viene utilizzato secondo le modalità di cui alla successiva lettera *C)*.

C) Margini iniziali tra gruppi di prodotti:

Se le posizioni aperte nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle disposizioni, si riferiscono a più gruppi di prodotti, i margini iniziali complessivi per ciascun conto sono pari alla somma algebrica dei margini iniziali a credito e a debito calcolati per ogni gruppo di prodotti.

Qualora la somma dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali su tale conto è pari a zero.

La Cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati ai sensi dellart. 12, comma 12, delle disposizioni, utilizzati per il calcolo dei margini iniziali.

96A2412

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità avente per oggetto: «Autorizzazioni all'ammissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 6 marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 27 del 22 febbraio 1996 relativo alla specialità medicinale «BRONCHENOLO SCIROPPO», alla pagina 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicato il numero di A.I.C., dove è scritto: «n. di A.I.C. *006090043*», leggasi: «n. di A.I.C. *006090017*».

96A2384

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 [illegible]

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

RAGUSA
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17/19

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189